

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1614/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1615/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1616/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, relativo alla vendita, nell'ambito della procedura fissata dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 950/1999** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 ⁽¹⁾** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1618/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, relativo ai criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese ⁽¹⁾** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1619/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 1999 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 1620/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2790/94 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli** 19

2

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche	21
* Regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati	33
* Regolamento (CE) n. 1623/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa taluni quantitativi all'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 1999, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP	37
* Regolamento (CE) n. 1624/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1201/89 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone	39
Regolamento (CE) n. 1625/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1999 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98	41
Regolamento (CE) n. 1626/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel luglio 1999 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici	43
Regolamento (CE) n. 1627/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	45

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1999/492/CE:

* Decisione del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda	47
---	----

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda	48
--	----

1999/493/CE, CECA, Euratom:

* Decisione del Consiglio, del 9 luglio 1999, sulla composizione della Commissione	53
--	----

1999/494/CE, CECA, Euratom:	
* Decisione del Consiglio, del 9 luglio 1999, su un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia relativamente al caso Bangemann	55
Commissione	
1999/495/CE:	
* Decisione della Commissione, del 1° luglio 1999, che modifica la decisione 94/577/CE che stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino da paesi terzi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1775]	56
1999/496/CE:	
* Decisione della Commissione, del 6 luglio 1999, che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Germania, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1975]	57
1999/497/CE:	
* Decisione della Commissione, del 7 luglio 1999, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle apparecchiature terminali DECT (sistema digitale potenziato di telecomunicazioni senza filo) che operano in modalità duale DECT/GSM ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2026]	58
1999/498/CE:	
* Decisione della Commissione, del 7 luglio 1999, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle apparecchiature DECT (sistema digitale potenziato di telecomunicazioni senza filo) utilizzate per accedere alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) (2ª edizione) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2027]	60

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1614/1999 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	628	129,7	
	999	129,7	
0709 90 70	052	52,6	
	999	52,6	
0805 30 10	382	54,7	
	388	65,4	
	524	52,4	
	528	65,1	
	999	59,4	
0806 10 10	052	121,7	
	220	92,0	
	388	139,2	
	400	232,1	
	508	173,1	
	512	101,2	
	600	128,1	
	624	89,3	
	999	134,6	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	77,2
400		65,5	
508		109,1	
512		78,4	
528		65,6	
800		167,4	
804		82,6	
999		92,3	
0808 20 50		388	77,9
		512	78,6
	528	73,5	
	804	75,8	
0809 10 00	999	76,5	
	052	135,9	
	064	65,4	
	091	51,0	
0809 20 95	999	84,1	
	052	170,0	
	400	204,1	
	616	136,7	
0809 40 05	999	170,3	
	052	76,0	
	064	59,2	
	624	219,1	
	999	118,1	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1615/1999 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1999****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

- (1) considerando che l'articolo 5 paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione;
- (2) considerando che la situazione di alcuni mercati e gli imperativi di bilancio possono rendere necessario un adeguamento delle restituzioni; che, per evitare la

presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata di restituzione all'esportazione applicabile ai prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato è sospesa fino al 1° agosto 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.⁽²⁾ GU L 184 del 27.6.1998, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 1616/1999 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1999

relativo alla vendita, nell'ambito della procedura fissata dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 950/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

(1) considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1375/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore delle carni bovine, stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento relativo alle carni bovine congelate per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine d'intervento, ai fini dell'approvvigionamento delle isole Canarie in tale periodo;

(3) considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁷⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

(4) considerando che, allo scopo di assicurare una procedura di gara regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95;

(5) considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 825/98 ⁽¹⁰⁾, prevede l'utilizzazione di certificati di aiuto rilasciati dalle competenti autorità spagnole ai fini dell'approvvigionamento in provenienza dalla Comunità; che per un migliore funzionamento del regime suddetto occorre prevedere alcune deroghe al regolamento (CE) n. 2790/94, in particolare per quanto riguarda la domanda e il rilascio dei certificati di aiuto;

(6) considerando che è opportuno effettuare tale vendita, in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92 ⁽¹¹⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽¹²⁾, e (CE) n. 2790/94, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

(7) considerando che è opportuno disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni bovine alla destinazione prevista;

(8) considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 950/1999 della Commissione ⁽¹³⁾;

(9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, ovvero di circa:

- 400 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 1 000 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento spagnolo.

2. Le carni vendute devono essere consegnate alle isole Canarie ai sensi del regolamento (CE) n. 1375/1999.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU L 238 del 6.9.1984, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁸⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GU L 117 del 21.4.1998, pag. 5.

⁽¹¹⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽¹²⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

⁽¹³⁾ GU L 118 del 6.5.1999, pag. 11.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita avviene conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 e (CE) n. 2790/94.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti gli organismi d'intervento procedono innanzitutto alla vendita dei prodotti immagazzinati da più tempo.

Gli interessati possono procurarsi le informazioni relative ai quantitativi e all'ubicazione dei prodotti immagazzinati rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

6. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 2 agosto 1999.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata dall'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 6.

Articolo 2

1. L'offerta o la domanda di acquisto è presentata da un operatore iscritto nel registro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2790/94 o da un operatore che abbia ricevuto dal primo delega scritta ad agire per suo conto.

2. Dopo aver ricevuto un'offerta o una domanda di acquisto l'organismo d'intervento procede alla conclusione del contratto soltanto dopo aver verificato, presso gli organismi competenti spagnoli di cui all'allegato III, che sia disponibile un quantitativo corrispondente nei limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento.

3. L'organismo spagnolo riserva contemporaneamente al richiedente il quantitativo richiesto fino al ricevimento della relativa domanda di certificato di aiuto. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2790/94, la domanda di certificato deve essere accompagnata esclusivamente dall'originale della fattura di acquisto emessa dall'organismo d'intervento venditore o di una copia autenticata della stessa.

La domanda di certificato di aiuto dev'essere presentata entro 14 giorni dalla data di emissione della fattura di acquisto.

4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2790/94, le carni vendute nel quadro del presente regolamento non potranno beneficiare dell'aiuto.

5. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2790/94, la domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano, nella casella 24, la dicitura «certificato di aiuto da utilizzare nelle isole Canarie — senza aiuto».

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2539/84, le domande d'acquisto possono essere presentate a partire dal decimo giorno lavorativo dopo la data indicata all'articolo 1, paragrafo 6.

Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a:

- 3 000 EUR/t per le carni bovine disossate;
- 1 400 EUR/t per le carni bovine con osso.

La consegna dei prodotti nelle isole Canarie entro il 30 giugno 2000 costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾. La prova che tale esigenza è stata rispettata dev'essere fornita entro due mesi dall'espletamento presso le autorità competenti delle isole Canarie delle formalità relative alla consegna in questione.

Articolo 5

Nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92 e nell'esemplare di controllo T 5 è riportata la seguente dicitura:

- Carne de intervención destinada a las islas Canarias — Sin ayuda [Reglamento (CE) n° 1616/1999]
- Interventionskød til De Kanariske Øer — uden støtte (forordning (EF) nr. 1616/1999)
- Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln — ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 1616/1999)
- Κρέας από την παρέμβαση για τις Καναρίους Νήσους — χωρίς ενισχύσεις [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1616/1999]
- Intervention meat for the Canary Islands — without the payment of aid (Regulation (EC) No 1616/1999)
- Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries — Sans aide [règlement (CE) n° 1616/1999]
- Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie — senza aiuto [regolamento (CE) n. 1616/1999]
- Interventievlees voor de Kanarische Eilanden — zonder steun (Verordening (EG) nr. 1616/1999)
- Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias — sem ajuda [Regulamento (CE) n.º 1616/1999]
- Kanariansaarille osoitettu interventiolihä — ilman tukea (Asetus (EY) n:o 1616/1999)
- Interventionskött för Kanarieöarna — utan bidrag (Förordning (EG) nr 1616/1999).

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 950/1999 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio mínimo expresado en euros por tonelada ⁽¹⁾
Medlemsstat	Produkter	Tilnærmet mængde (tons)	Mindstepriser i EUR/ton ⁽¹⁾
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Mindestpreise, ausgedrückt in EUR/Tonne ⁽¹⁾
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Ελάχιστες τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο ⁽¹⁾
Member State	Products	Approximate quantity (tonnes)	Minimum prices expressed in EUR per tonne ⁽¹⁾
État membre	Produits	Quantité approximative (tonnes)	Prix minimaux exprimés en euros par tonne ⁽¹⁾
Stato membro	Prodotti	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi minimi espressi in euro per tonnellata ⁽¹⁾
Lidstaat	Producten	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Minimumprijzen uitgedrukt in euro per ton ⁽¹⁾
Estado-Membro	Produtos	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço mínimo expresso em euros por tonelada ⁽¹⁾
Jäsenvaltio	Tuotteet	Arvioitu määrä (tonneina)	Alimmat hinnat euroina tonnilta ⁽¹⁾
Medlemsstat	Produkter	Ungefärlig kvantitet (ton)	Lägsta priser i euro per ton ⁽¹⁾

a) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

IRELAND	— Thick flank (INT 12)	100	1 000
	— Topside (INT 13)	100	1 200
	— Silverside (INT 14)	100	1 000
	— Rump (INT 16)	100	1 000

b) **Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com osso — Luullinen takaneljännēs — Bakkvartsparter med ben**

ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 000	750
--------	--------------------	-------	-----

⁽¹⁾ Estos precios se entienden peso neto de acuerdo con las disposiciones del apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

⁽¹⁾ Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

⁽¹⁾ Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

⁽¹⁾ Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

⁽¹⁾ These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17(1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

⁽¹⁾ Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.

⁽¹⁾ Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

⁽¹⁾ Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

⁽¹⁾ Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento (CEE) n.º 2173/79.

⁽¹⁾ Asetuksen (ETY) N:o 2173/79 17 artiklan 1 kohdan mukaiset nettopainohinnat.

⁽¹⁾ Dessa priser gäller nettovikt enligt bestämmelser i artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2173/79.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

ESPAÑA:

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00/913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E/FEGA 41818 E;
fax: (34) 915 21 98 32/915 22 43 87

IRELAND:

Department of Agriculture and Food
Johnstown Castle Estate
County Wexford
Ireland
Tel. (353 53) 634 00; Telefax (353 53) 428 42

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III

Organismos españoles a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 — De i artikel 2, stk. 2, omhandlede spanske organer — Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten spanischen Stellen — Οι ισπανικοί οργανισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 — The Spanish agencies referred to in Article 2(2) — Les organismes espagnols visés à l'article 2, paragraphe 2 — Organismi spagnoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2 — In artikel 2, lid 2, bedoelde Spaanse instanties — Organismos espanhóis referidos no n.º 2 do artigo 2.º — 2 artiklan 2 kohdan tarkoitama espanjalainen toimielin — De i artikel 2.2 avsedda spanska organen

— Dirección Territorial de Comercio en Las Palmas
José Frachy Roca, 5
E-35007
Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: (34) 928 26 14 11/928 26 21 36; fax: (34) 928 27 89 75

— Dirección Territorial de Comercio en Santa Cruz de Tenerife
Pilar, 1
E-38002
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: (34) 922 24 14 80/922 24 13 79; fax: (34) 922 24 42 61/922 24 68 36

REGOLAMENTO (CE) N. 1617/1999 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1999****recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3,consultata la Banca centrale europea ⁽²⁾,

(1) considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95 ogni Stato membro è tenuto ad elaborare un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) a decorrere dal gennaio 1997;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/98 ⁽⁴⁾, definisce un campo di applicazione iniziale per gli IPCA che si limita ai beni e servizi contemplati dalla totalità o dalla maggior parte degli indici dei prezzi al consumo (IPC) nazionali; che il regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio ⁽⁵⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96, definisce il campo d'applicazione dell'IPCA come i beni e i servizi inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari; che le assicurazioni rientrano nel campo d'applicazione dell'IPCA;

(3) considerando che vi è un notevole margine per differenze procedurali nel trattamento delle assicurazioni nell'IPCA; che si rivela necessaria una metodologia armonizzata per le assicurazioni al fine di garantire che gli IPCA che ne deriveranno soddisfino i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95; che non è possibile, in pratica, osservare su base mensile il compenso del servizio per una determinata polizza assicurativa;

(4) considerando che il trattamento di assicurazione proposto è compatibile con le definizioni adottate nel Sistema europeo dei conti (SEC) 1995 ⁽⁶⁾;

(5) considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del programma statistico (CPS),

⁽¹⁾ GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.⁽²⁾ Parere reso il 23 giugno 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23.⁽⁵⁾ GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12.⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (GU L 310 del 30.11.1996).*Articolo 1***Obiettivo**

Obiettivo del presente regolamento è stabilire norme minime per il trattamento delle assicurazioni ⁽⁷⁾ negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) al fine di garantire che siano attendibili e pertinenti e che soddisfino i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) «premi lordi di assicurazione»: l'importo versato dall'assicurato per una polizza specifica al fine di ottenere una copertura assicurativa;
- 2) «indennizzi»: l'importo versato dall'impresa di assicurazione all'assicurato e ad altri beneficiari a titolo di liquidazione dei danni subiti da persone o cose;
- 3) «premi supplementari»: il reddito ricavato dalle imprese di assicurazione dall'investimento delle riserve tecniche comprendenti le riserve premi, le riserve sinistri e le riserve per rischi in corso;
- 4) «riserve matematiche»: accantonamenti dell'impresa di assicurazione alle riserve tecniche per rischi in corso;
- 5) «compenso del servizio»: la somma dei premi lordi e dei premi supplementari diminuita degli indennizzi e delle variazioni delle riserve matematiche.

*Articolo 3***Trattamento delle ponderazioni relative alle assicurazioni**

1. Le ponderazioni per le assicurazioni rappresentano una stima della spesa aggregata delle famiglie per il compenso del servizio di assicurazione considerata dall'IPCA, espressa come percentuale della spesa complessiva per tutti i beni e i servizi contemplati. Le ponderazioni riflettono la media della spesa aggregata nel corso di tre anni.

⁽⁷⁾ Secondo la definizione enunciata nel regolamento (CE) n. 1687/98.

2. Le spese finanziate con gli indennizzi di assicurazione vengono considerate come sostenute dall'assicurato o da altri beneficiari e non dall'impresa di assicurazione. Le ponderazioni dei sottoindici dell'IPCA includono tale spesa laddove sia sostenuta dalle famiglie o per loro conto.

Articolo 4

Trattamento dei prezzi assicurativi

1. I prezzi utilizzati nell'IPCA per l'elaborazione degli indici dei prezzi delle assicurazioni sono i premi lordi di assicurazione.
2. Il premio lordo viene considerato come il premio complessivo da pagare per la polizza. Esso non viene adeguato anche se il premio o il valore della polizza sono indicizzati.
3. Salvo quanto previsto al paragrafo 2, per ogni polizza assicurativa del campione mirato le specifiche che determinano il prezzo rimangono costanti. Quando intervengono cambiamenti di tali specifiche, i prezzi vengono considerati in base alle norme che si applicano all'adeguamento della qualità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1749/96.

Articolo 5

Comparabilità

Gli IPCA costruiti secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento o secondo altre procedure che abbiano come risultato un indice non sistematicamente diverso di oltre un decimo di punto percentuale, sulla media di un anno nei confronti dell'anno precedente rispetto ad un indice

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

elaborato seguendo queste procedure, saranno ritenuti comparabili.

Articolo 6

Controllo di qualità

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle procedure messe a punto per il trattamento delle assicurazioni qualora tali procedure differiscano da quelle specificate agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, prima che le procedure vengano utilizzate.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, le informazioni sulle procedure utilizzate per soddisfare il requisito di norme minime stabilito nel presente regolamento.

Articolo 7

Abrogazione

La nota 1 del gruppo 12.4A Assicurazione (S) dell'allegato II al regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione ⁽¹⁾ viene soppressa.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1618/1999 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1999
relativo ai criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese ⁽¹⁾, modificato da ultimo con il regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 12, punto vi),

- (1) considerando che il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità;
- (2) considerando che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su dette statistiche, e in particolare sulla loro qualità e l'onere gravante sulle imprese;

(3) considerando che è necessario che la Commissione definisca i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I criteri di valutazione della qualità di cui all'articolo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 sono precisati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1.

ALLEGATO

INDICATORI DI QUALITÀ E PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Sezione 1

Obiettivi

L'obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune atto a misurare annualmente, a livello comunitario, la qualità delle statistiche strutturali sulle imprese elaborate in applicazione del regolamento n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, denominato di seguito «regolamento SSI».

Sezione 2

Copertura

1. Gli indicatori di qualità e le relazioni sopra descritti sono comunicati per la totalità delle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato 1 del regolamento SSI, tenuto conto delle deroghe previste dal regolamento n. 2699/98 della Commissione ⁽¹⁾.
2. Gli Stati membri il cui valore aggiunto totale al costo dei fattori rappresenta normalmente meno dell'1 % del totale della Comunità europea non sono tenuti a trasmettere le informazioni indicate nel presente allegato ai fini del regolamento in parola. Tale soglia si applica a ciascuna attività della NACE Rev. 1 per la quale è richiesto un indicatore di qualità oppure una relazione.

Sezione 3

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per cui le informazioni indicate nel presente allegato devono essere comunicate è l'anno civile 1997. Qualora le informazioni relative al primo anno di riferimento non fossero disponibili entro i termini di trasmissione fissati alla sezione 4, paragrafo 2, occorre utilizzare l'anno di riferimento più vicino al 1997 per il quale si dispone di informazioni.

Sezione 4

Trasmissione delle informazioni

1. Gli indicatori di qualità e le relazioni descritte nel presente allegato sono trasmessi entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.
Tale termine di trasmissione può essere prorogato di un periodo pari a qualsiasi termine supplementare concesso dal regolamento n. 2699/98, nella misura in cui detto termine supplementare riguarda una delle caratteristiche indicate alla sezione 5 del presente allegato.
2. La prima trasmissione di indicatori di qualità (sezione 5, punti 1, 2, 3 e 4) e di relazioni (sezione 6) avrà luogo entro la fine di dicembre 1999.

Sezione 5

Indicatori di qualità: coefficiente di variazione e tasso di non risposta

Gli Stati membri comunicano le informazioni attinenti alle caratteristiche, ai livelli e alle serie nel modo qui sotto precisato, tenuto conto delle deroghe eventualmente concesse per l'anno di riferimento.

Per ciascuna serie, caratteristica e per ciascun livello d'attività menzionato di seguito, gli Stati membri trasmettono il coefficiente di variazione globale che prenda in considerazione, secondo la strategia di indagine utilizzata, le non risposte, gli errori di classificazione e, se del caso, di campionamento.

Il coefficiente di variazione è il rapporto tra la radice quadrata della varianza dell'estimatore e la sua speranza.

1. Serie 1A (statistiche annuali sulle imprese):
 - sei caratteristiche (11 11 0; 12 11 0; 12 15 0; 13 31 0; 15 11 0; 16 13 0),
 - NACE Rev. 1: livello a tre cifre (gruppi) o raggruppamenti di attività definiti alla sezione 9 dell'allegato 1 del regolamento SSI.

⁽¹⁾ GU L 344 del 18.12.1998, pag. 1.

2. Serie 1B (statistiche annuali sulle imprese per classe di dimensione):
 - tre caratteristiche (11 11 0; 12 11 0; 12 15 0),
 - NACE Rev. 1: livello a tre cifre (gruppi) o raggruppamenti definiti nella sezione 9 dell'allegato 1 del regolamento SSI e raggruppamenti di classi di dimensioni seguenti: 1-19; 20-249; 250-999; >1 000.
3. Serie 1C (statistiche regionali annuali):
 - due caratteristiche (11 21 0; 13 32 0),
 - NACE Rev. 1: livello a due cifre (divisioni) e NUTS 2.
4. Tassi di non risposta
Gli Stati membri comunicano il tasso di non risposta delle unità statistiche a livello a tre cifre della NACE Rev. 1 ovvero secondo i raggruppamenti definiti nella sezione 9 dell'allegato 1 del regolamento SSI.
5. Tassi di non risposta parziali
Gli Stati membri comunicano il tasso di non risposta per variabile a livello a tre cifre della NACE Rev. 1 ovvero secondo i raggruppamenti definiti nella sezione 9 dell'allegato 1 del regolamento SSI per le caratteristiche seguenti: 12 11 0, 12 15 0, 13 31 0, 15 11 0 e 16 13 0.

Sezione 6

Relazioni specifiche

Gli Stati membri trasmettono le due relazioni specifiche descritte qui di seguito:

1. Strategia d'indagine

Tale relazione precisa almeno, per ciascuna sotto-popolazione d'imprese, se si sia fatto uso di un censimento o di un campione, di fonti amministrative o di indagini statistiche.

2. Attività principale

Tale relazione indica le modalità con cui viene determinata l'attività principale delle unità di osservazione utilizzate per elaborare i risultati trasmessi ad Eurostat secondo le disposizioni del regolamento SSI. In particolare, essa fornisce informazioni sulla frequenza di aggiornamento dell'attività principale dell'unità, tenuto conto del modo in cui quest'ultima è coperta (tramite indagine statistica o fonte amministrativa).

Sezione 7

Diffusione dei dati nazionali sulla qualità da parte di Eurostat

Nessun dato nazionale sulla qualità viene pubblicato senza l'accordo dello Stato membro interessato.

Sezione 8

Periodo di transizione

Le informazioni indicate alla sezione 5, paragrafo 5, sono facoltative per i primi due anni di riferimento, cioè il 1997 e il 1998.

REGOLAMENTO (CE) N. 1619/1999 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1999****recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 1999 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1957/98 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,(1) considerando che i regolamenti del Consiglio (CE) n. 45/98 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2081/98 ⁽⁶⁾, (CE) n. 47/98 ⁽⁷⁾, (CE) n. 49/98 ⁽⁸⁾, (CE) n. 50/98 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2480/98 ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 51/98 ⁽¹¹⁾, (CE) n. 53/98 ⁽¹²⁾, (CE) n. 55/98 ⁽¹³⁾, (CE) n. 57/98 ⁽¹⁴⁾, (CE) n. 59/98 ⁽¹⁵⁾, (CE) n. 61/98 ⁽¹⁶⁾, (CE) n. 62/98 ⁽¹⁷⁾, (CE) n. 63/98 ⁽¹⁸⁾ e (CE) n. 65/98 ⁽¹⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1283/98 ⁽²⁰⁾, hanno stabilito a quali stock possano applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96;(2) considerando che i regolamenti (CE) n. 48/1999 ⁽²¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1570/1999 ⁽²²⁾, (CE) n. 49/1999 ⁽²³⁾, (CE) n. 51/1999 ⁽²⁴⁾, (CE) n. 53/1999 ⁽²⁵⁾, (CE) n. 54/1999 ⁽²⁶⁾, (CE) n. 55/1999 ⁽²⁷⁾, (CE) n. 57/1999 ⁽²⁸⁾, (CE) n. 59/1999 ⁽²⁹⁾, (CE) n. 61/1999 ⁽³⁰⁾, (CE) n. 63/1999 ⁽³¹⁾, (CE) n. 65/1999 ⁽³²⁾, (CE) n. 66/1999 ⁽³³⁾ e (CE) n. 67/1999 ⁽³⁴⁾,

hanno stabilito i contingenti di catture per alcuni stock ittici nel 1999;

(3) considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all'anno successivo una parte del proprio contingente; che, nei limiti indicati in detto articolo, la Commissione aumenterà il contingente 1999 dei quantitativi riportati;

(4) considerando che, secondo le informazioni comunicate alla Commissione, nel 1998 alcuni Stati membri hanno effettuato catture eccedenti gli sbarchi consentiti; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 1999 saranno oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2;

(5) considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, il superamento degli sbarchi consentiti nel 1998 comporta detrazioni ponderate dai contingenti nazionali nel 1999 per gli stock soggetti a tali detrazioni ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 45/98;

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.⁽³⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 254 del 16.9.1998, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 10.⁽⁷⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 58.⁽⁸⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 70.⁽⁹⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 72.⁽¹⁰⁾ GU L 309 del 19.11.1992, pag. 7.⁽¹¹⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 75.⁽¹²⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 84.⁽¹³⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 93.⁽¹⁴⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 102.⁽¹⁵⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 111.⁽¹⁶⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 119.⁽¹⁷⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 121.⁽¹⁸⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 136.⁽¹⁹⁾ GU L 12 del 19.1.1998, pag. 145.⁽²⁰⁾ GU L 178 del 23.6.1998, pag. 1.⁽²¹⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.⁽²²⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 5.⁽²³⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 54.⁽²⁴⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 67.⁽²⁵⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 79.⁽²⁶⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 81.⁽²⁷⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 84.⁽²⁸⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 93.⁽²⁹⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 102.⁽³⁰⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 111.⁽³¹⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 120.⁽³²⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 128.⁽³³⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 130.⁽³⁴⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 145.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 48/1999, (CE) n. 51/1999, (CE) n. 53/1999, (CE) n. 63/1999 e (CE) n. 64/1999 sono aumentati o ridotti come indicato in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Zona	Stato membro	Quantitativi riportati ⁽¹⁾	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 1998	Detrazioni ⁽²⁾	Detrazioni ponderate %; quantità ⁽³⁾	Detrazioni supplementari ⁽⁴⁾	Contingente 1995 ⁽⁵⁾	Regolamento (CE) n.	Valore modificato del contingente 1999
Aringa	Skagerrak e Kattegat	SW	n.a.	2 870	2 870	n.a.	n.a.	34 915	48/1999	32 045
Aringa	Mare dil Nord nord di 53° 30'	SW	n.a.	1 451	1 451	40 %, 2 031	44	2 696	48/1999	621
Aringa	Mare dil Nord nord di 53° 30'	UK	n.a.	67	67	n.a.	n.a.	40 570	48/1999	40 503
Aringa	IIIbcd (zona polacca)	SW	n.a.	480	480	n.a.	n.a.	1 000	63/1999	520
Acciuga	IX, X, CEEAF 34.1.1 (*)	PO	n.a.	102	102	n.a.	n.a.	6 780	48/1999	6 678
Merluzzo bianco	VIII b-k, VIII, IX, CEEAF 37.1.1 (*)	UK	n.a.	34	34	n.a.	n.a.	1 570	48/1999	1 536
Merluzzo bianco	IIIbcd (zona Federazione russa)	SW	n.a.	36	36	n.a.	n.a.	150	64/1999	114
Rombo giallo	VII	BE	61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	610	48/1999	671
Rombo giallo	VII	IR	371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3 710	48/1999	4 081
Rombo giallo	VII	ES	672	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6 720	48/1999	7 392
Rombo giallo	VII	FR	815	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8 150	48/1999	8 965
Rombo giallo	VIIIabde	ES	144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1 440	48/1999	1 584
Rana pescatrice	VII	BE	246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2 460	48/1999	2 706
Rana pescatrice	VII	ES	98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	980	48/1999	1 078
Rana pescatrice	VII	NL	32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	320	48/1999	352
Rana pescatrice	VII	FR	1 582	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15 820	48/1999	17 402

Specie	Zona	Stato membro	Quantitativi riportati (1)	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 1998	Detrazioni (2)	Detrazioni ponderate %; quantità (3)	Detrazioni supplementari (4)	Contingente 1995 (5)	Regolamento (CE) n.	Valore modificato del contingente 1999
Rana pescatrice	VIIIabde	ES	116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1 160	48/1999	1 276
Eglefino	Vb (*), VI, XII, XIV	BE	6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	60	48/1999	66
Merlano	VIIa	BE	1,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	48/1999	16,5
Merlano	VIIa	IR	288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2 530	48/1999	2 818
Passera di mare	VIIde	FR	n.a.	264	264	n.a.	n.a.	4 040	48/1999	3 776
Passera di mare	VIIfg	FR	n.a.	6	6	n.a.	n.a.	405	48/1999	399
Salmone	IIIbcd (*)	DK	n.a.	170	170	n.a.	n.a.	83 347	48/1999	83 177
Salmone	IIIbcd (*)	DE	n.a.	128	128	n.a.	n.a.	9 273	48/1999	9 145
Salmone	IIIbcd (*)	SW	n.a.	13 649	13 649	n.a.	n.a.	112 662	48/1999	99 013
Sogliola	VIIe	BE	n.a.	11	11	n.a.	n.a.	25	48/1999	14
Sogliola	VIIe	FR	n.a.	9	9	n.a.	n.a.	265	48/1999	256
Sogliola	VIIfg	FR	n.a.	2	2	n.a.	n.a.	60	48/1999	58
Sogliola	VIIIab	BE	7,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65	48/1999	73,5
Sogliola	VIIIab	NL	41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	370	48/1999	411
Spratto	Skagerrak e Kattegat	SW	n.a.	707	707	n.a.	n.a.	12 680	48/1999	11 973

Specie	Zona	Stato membro	Quantitativi riportati ⁽¹⁾	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 1998	Detrazioni ⁽²⁾	Detrazioni ponderate %; quantità ⁽³⁾	Detrazioni supplementari ⁽⁴⁾	Contingente 1995 ⁽⁵⁾	Regolamento (CE) n.	Valore modificato del contingente 1999
Spratto	Ila (*), Mare del Nord (*)	DK	n.a.	6 686	6 686	n.a.	n.a.	141 610	48/1999	134 924
Spratto	Ila (*), Mare del Nord (*)	SW	n.a.	221	221	n.a.	n.a.	1 330	48/1999	1 109
Sugarello	VIIIc, IX	ES	3 927	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	39 270	48/1999	43 197

Tutti i valori sono espressi in tonnellate, fatta eccezione per il salmone, per il quale le cifre corrispondono al numero di pesci.

n.a.: Non applicabile.

(*) Acque comunitarie.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽³⁾ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽⁴⁾ In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽⁵⁾ Conformemente a quanto stabilito dal regolamento del Consiglio indicato nella colonna seguente.

REGOLAMENTO (CE) N. 1620/1999 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2790/94 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 8, terzo comma,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/98 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli; che occorre apportarvi le modifiche apparse necessarie in base all'esperienza effettuata e, per motivi di chiarezza e di efficacia amministrativa, procedere ad una modifica di detto regolamento;
- (2) considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2790/94 non precisa a quali fini dev'essere fornita, entro i sei giorni lavorativi successivi all'espletamento delle formalità doganali, la prova dell'imputazione dei certificati d'importazione, di esonero e di aiuto previsti agli articoli 1, 2 e 3;
- (3) considerando che le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, sono tuttavia collegate a quelle dell'articolo 3, paragrafo 1, in base alle quali l'aiuto viene pagato dietro presentazione di un certificato di aiuto utilizzato integralmente; che pertanto gli operatori che presentano i certificati di aiuto dopo la scadenza del termine di sei giorni lavorativi successivi all'espletamento delle formalità doganali perderebbero il diritto a beneficiare dell'aiuto;
- (4) considerando che il termine di sei giorni lavorativi successivi all'espletamento delle formalità doganali, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2790/94, per apportare la prova dell'imputazione dei certificati d'importazione, di esonero e di aiuto, è in pratica difficile da rispettare per gli operatori;
- (5) considerando che occorre pertanto chiarire le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2790/94, nonché prevedere condizioni più conformi alle pratiche abituali per quanto riguarda i termini per la presentazione della

domanda d'aiuto e la sanzione in caso di mancato rispetto di detto termine;

- (6) considerando che l'introduzione all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2790/94 di un termine per la presentazione della domanda d'aiuto, che possa essere rispettato in condizioni normali, nonché di un criterio di proporzionalità per la sanzione applicabile agli operatori che non rispettano il termine di presentazione dei certificati può snellire la procedura di pagamento dell'aiuto senza togliere alle autorità incaricate della gestione gli strumenti necessari per garantire il raggiungimento delle finalità del regime, cioè assicurare un approvvigionamento regolare di taluni prodotti agricoli e compensare gli effetti della situazione geografica dell'arcipelago con l'effettiva ripercussione dei vantaggi concessi fino alla fase dell'immissione sul mercato dei prodotti destinati al consumo locale;
- (7) considerando che il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, risulta fuorviante in quanto può essere interpretato come un obbligo per beneficiare dell'aiuto intracomunitario; che, inoltre, il mantenimento di tale termine non sembra più utile ai fini di un'efficace gestione del sistema, essendo ora quest'ultima totalmente informatizzata; che occorre pertanto abolire tale termine e riferirsi unicamente alla scadenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per il pagamento dell'aiuto;
- (8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2790/94 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«La presentazione del certificato di aiuto funge da domanda di aiuto e deve avvenire, tranne in caso di forza maggiore, entro i venti giorni successivi alla data d'imputazione del certificato stesso. In caso di superamento del termine suindicato, l'importo dell'aiuto è diminuito del 5 % per ogni giorno supplementare.»
- 2) All'articolo 7, paragrafo 2, il testo del terzo e ultimo comma è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 21.4.1998, pag. 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1621/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1999

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 48,

- (1) considerando che l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito un aiuto per le superfici specializzate coltivate con talune varietà di uve destinate alla produzione di uve secche e ha precisato che l'aiuto è pagato dopo la raccolta e dopo che i prodotti sono stati essiccati ai fini della trasformazione; che occorre pertanto stabilire le modalità d'applicazione del suddetto regime;
- (2) considerando che è opportuno, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, determinare la superficie massima garantita che le superfici coltivate nella Comunità e vendemmiate di uve destinate alla produzione di uve secche ai fini della trasformazione non possono superare senza che si applichi una riduzione dell'aiuto per la campagna di commercializzazione successiva; che detta superficie massima tiene conto della media delle superfici coltivate nella Comunità nelle campagne di commercializzazione 1987/88, 1988/89 e 1989/90;
- (3) considerando che il regime si prefigge di sostenere e disciplinare la filiera «uve secche» nonché di garantire un grado di specializzazione adeguato; che di conseguenza soltanto le superfici la cui produzione di uve fresche è destinata alla produzione di uve secche possono beneficiare dell'aiuto e che tale aiuto è pagato quando l'intera produzione di uve fresche ottenuta sulle superfici per le quali è chiesto l'aiuto è stata essiccata e destinata alla produzione di uve secche;
- (4) considerando che occorre escludere la distrazione, anche parziale, delle uve fresche prima dell'essiccazione per destinazioni diverse; che la destinazione del prodotto può essere garantita mediante un contratto, stipulato tra il produttore e il trasformatore, prima del periodo di vendemmia delle uve fresche in vista di qualsiasi destina-

zione e nel quale siano indicate le superfici per le quali sarà chiesto l'aiuto; che la costituzione di una base di dati informatica e la partecipazione delle organizzazioni di produttori alla sottoscrizione e alla gestione dei contratti da parte dei loro membri potrebbero garantire una gestione e un controllo efficaci del sistema;

- (5) considerando inoltre che, per conseguire il grado di specializzazione richiesto ed evitare abusi, l'aiuto deve essere accordato per le superfici che sono state coltivate con metodi adeguati; che la fissazione di una resa minima da rispettare tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna varietà, fatte salve le situazioni legate a condizioni eccezionali che possono influenzare le rese nonostante le cure amministrative dal produttore, potrebbe garantire il rispetto di tale esigenza;
- (6) considerando che, per adeguare qualitativamente l'offerta alla domanda, è opportuno subordinare il pagamento dell'aiuto all'ottenimento di un prodotto che soddisfi determinati requisiti minimi di qualità; che, per motivi di chiarezza, occorre fissare come tolleranze e requisiti minimi per il prodotto trasformato quelli che figurano nella norma CEE (ONU) raccomandata dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; che per garantire l'ottenimento di un prodotto di qualità occorre, prima di iscrivere i produttori e i trasformatori nella base di dati, esigere che dispongano dell'infrastruttura necessaria per ottenere, rispettivamente, una materia prima e un prodotto finito di qualità idonea; che, allo scopo di tutelare la qualità della materia prima e di controllarne la destinazione, è opportuno imporre al produttore l'obbligo di consegnare le uve secche non trasformate al trasformatore nei limiti di un termine stabilito;
- (7) considerando che è opportuno disporre che i controlli effettuati dagli Stati membri riguardino una percentuale delle domande d'iscrizione nella base di dati, delle informazioni riprese nei contratti nonché delle domande di aiuto e che ogni irregolarità sia punita; che un sistema di controllo efficace deve riguardare le superfici oggetto della coltura, da un lato, e i quantitativi raccolti e consegnati a norma dei contratti, dall'altro;
- (8) considerando che è necessario concedere un termine di tre anni per la realizzazione della base di dati informatica; che per permettere al settore della produzione e della trasformazione di adeguarsi alle nuove esigenze è opportuno adottare alcune misure transitorie;

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

- (9) considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono, adeguandole all'esperienza maturata, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2911/90 della Commissione, del 9 ottobre 1990, che fissa le modalità d'applicazione in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2614/95⁽²⁾ e (CEE) n. 2347/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alle uve secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2550/98⁽⁴⁾; che occorre pertanto abrogare i suddetti regolamenti;
- (10) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
- a) «particelle specializzate»: le superfici investite a viti delle varietà Sultanina (sultanina), Corinto nera (korinthiaki) e Moscatel, il cui intero raccolto di uve fresche è essiccato in previsione della trasformazione in prodotti del codice ex 0806 20;
- b) «organizzazioni di produttori»: le organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 o le associazioni prericognoscute in forza dell'articolo 14 del medesimo regolamento; queste organizzazioni si sostituiscono ai propri aderenti nella gestione del regime di aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di uve secche;
- c) «singoli produttori»: i produttori non aderenti ad un'organizzazione di produttori con riguardo alla loro produzione di uve destinate alla produzione di uve secche;
- d) «trasformatore»: un'impresa di trasformazione che elabori prodotti del codice di cui alla lettera a), dotata di adeguati impianti per il magazzino e la trasformazione delle uve essiccate presso l'azienda (uve secche non trasformate);
- e) «contratti»: i contratti di trasformazione che vincolano i singoli produttori o le organizzazioni di produttori, da un lato, e i trasformatori, dall'altro.

Articolo 2

1. La superficie massima garantita comunitaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è stabilita in 53 000 ettari.
2. La campagna di commercializzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96 va, per le uve secche, dal 1° settembre al 31 agosto.

3. Ai fini della gestione del regime di aiuto è istituita una banca dati informatica alfanumerica, detta «base di dati», recante le informazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 4. Il sistema alfanumerico di identificazione delle particelle è quello utilizzato per il sistema integrato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio⁽⁵⁾, se del caso completato in modo da comprendere le superfici vitate interessate dal presente regime di aiuto.

4. La base grafica di riferimento citata all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2392/86 del Consiglio⁽⁶⁾ comprende le superfici vitate interessate dal presente regime di aiuto.

Articolo 3

1. L'aiuto per la coltura di uve è concesso per le particelle specializzate:

- a) che sono state iscritte nella banca dati;
- b) la cui intera superficie è stata coltivata e vendemmiata e la cui produzione essiccata (uve secche non trasformate) è stata consegnata ad un trasformatore in esecuzione di un contratto;
- c) la cui resa minima è almeno pari ai quantitativi seguenti:
- 3 000 kg di uve secche non trasformate per le uve Sultanine,
 - 2 100 kg di uve secche non trasformate per le uve secche di Corinto,
 - 520 kg di uve secche non trasformate per l'uva della varietà Moscatel;
- d) la cui produzione di uve fresche e di uve secche non trasformate ha formato oggetto di una cernita conformemente alle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 4;
- e) la cui produzione di uve secche e non trasformate soddisfa i requisiti minimi precisati nell'allegato 1.

2. È prevista una deroga al requisito della resa minima con le seguenti modalità:

- per i vigneti della varietà sultanina colpiti da fillossera, la resa minima richiesta è di 1 900 kg di uve secche non trasformate nelle cinque campagne successive all'entrata in applicazione del presente regolamento;
- per i vigneti della varietà Moscatel colpiti da virosi, la resa minima richiesta è di 300 kg di uve secche non trasformate nelle cinque campagne successive all'entrata in applicazione del presente regolamento;
- per i vigneti ripiantati da meno di cinque anni gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una resa minima ridotta e ne informano la Commissione;
- per le particelle che abbiano subito danni attribuibili a calamità naturali, gli Stati membri riducono i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera c), in base alla percentuale di danno certificata dalle compagnie di assicurazione; per i danni non coperti da assicurazione, gli Stati membri determinano la percentuale di riduzione della resa minima nelle regioni sinistrate e ne informano la Commissione;

⁽¹⁾ GU L 278 del 10.10.1990, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 268 del 10.11.1995, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 219 del 16.8.1984, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 228 del 17.8.1988, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1.

— per le colture biologiche conformi alla normativa comunitaria, gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una resa minima ridotta e ne informano la Commissione.

3. Per il calcolo della resa effettiva essa è confrontata alla resa minima di ciascuna azienda. Tale resa media è stabilita per varietà, tenendo conto delle deroghe di cui al paragrafo 2, in base al quantitativo di uve secche non trasformate consegnate dall'azienda di cui trattasi ai trasformatori o all'organizzazione di produttori. Non vengono presi in considerazione i quantitativi corrispondenti agli scarti di cernita.

4. Gli Stati membri adottano le disposizioni nazionali relative alla cernita del prodotto fresco, prima dell'essiccazione, che fissano una percentuale massima da scartare che non può superare, salvo casi di calamità naturali, il 10 % del raccolto. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una percentuale minima da scartare per il prodotto essiccato e di stabilire le modalità di controllo della destinazione del prodotto essiccato scartato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri iscrivono nella base di dati i singoli produttori, le organizzazioni di produttori e i trasformatori che ne facciano domanda e che soddisfino le condizioni tecniche richieste per beneficiare del regime di aiuto. Dette condizioni riguardano in particolare le modalità di essiccazione, di magazzino e di trasformazione, che devono essere tali da garantire l'ottenimento di un prodotto finito di idonea qualità sotto il profilo fisico ed igienico conforme alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Essi attribuiscono un numero unico a ciascun partecipante al regime, se del caso secondo gli stessi principi del sistema integrato.

2. Le domande di registrazione sono da presentarsi al più tardi un mese prima dell'inizio della campagna e comunque prima della stipula dei contratti a norma dell'articolo 5.

A tale scopo, nella domanda occorre indicare:

a) nel caso dei singoli produttori e delle organizzazioni di produttori:

- la superficie totale del vigneto espressa in ettari, con due decimali, investita con le varietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, ripartita per particella, precisando la data di reimpianto, e per varietà nonché, nel caso della sultanina e della Moscatel, per categoria precisando per ciascuna particella gli elementi che ne consentono l'individuazione e/o la delimitazione;
- la superficie specializzata ripartita per particella e per varietà, utilizzando i medesimi riferimenti di cui al primo trattino;
- la stima del raccolto di uve secche non trasformate;
- l'infrastruttura disponibile atta a garantire che l'essiccazione delle uve presso l'azienda sia effettuata nel rispetto di condizioni tecniche ed igieniche adeguate;
- se si tratta di organizzazioni di produttori che procedono al magazzino conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, quinto trattino, le prove materiali dell'esi-

stenza dell'infrastruttura necessaria per garantire il magazzino delle uve secche non trasformate in cassette di plastica accatastabili e nel rispetto di condizioni tecniche ed igieniche adeguate;

b) nel caso dei trasformatori:

- i quantitativi medi di materia prima acquistata e di prodotto finito ottenuto negli ultimi tre anni o dall'inizio della loro attività, allegando le pertinenti fatture; informazioni, consistenti in prove materiali, circa l'infrastruttura disponibile atta a garantire il magazzino in cassette impilabili e la trasformazione nel rispetto di condizioni tecniche ed igieniche adeguate;
- l'impegno a sottoporsi ai controlli necessari ai fini dell'applicazione del regime di aiuto;
- l'impegno a trasformare i prodotti acquistati in prodotti finiti conformi alle caratteristiche minime di cui all'allegato II;
- l'impegno a tenere una contabilità di magazzino giornaliera con indicazioni particolareggiate circa:
 - i) le materie prime acquistate in base a contratti e senza contratti, con l'indicazione dei venditori;
 - ii) i prodotti finiti venduti, con indicazione degli acquirenti;
 - iii) i quantitativi di uve secche non trasformate detenuti in magazzino;
 - iv) i quantitativi corrispondenti agli scarti di cernita conformemente alle disposizioni nazionali e la prova della loro destinazione.

3. Gli Stati membri possono:

- imporre requisiti supplementari atti ad agevolare i controlli;
- limitare l'applicazione del paragrafo 2 ai nuovi operatori e a quanti debbano dichiarare modifiche rispetto ai dati comunicati nell'ultima domanda a norma del paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 5

1. I contratti sono stipulati tra singoli produttori o organizzazioni di produttori e trasformatori iscritti alla base di dati.

Sono conclusi, per l'intera campagna, al più tardi il 1° agosto precedente la campagna di cui trattasi e recano:

- l'indicazione del numero di base di dati delle parti contraenti;
- l'indicazione della superficie per la quale sono stipulati, ripartita per particella e varietà, in base ai medesimi riferimenti utilizzati ai fini dell'iscrizione nella base di dati; le superfici e la loro ripartizione per particella non possono essere diverse o superiori rispetto alle superfici e alle particelle comunicate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), primo trattino; esse possono invece risultare inferiori;
- la stima del quantitativo di prodotto essiccato (uve secche non trasformate) che sarà ottenuto, con indicazione della resa media prevedibile delle particelle interessate dalla medesima varietà o, per la sultanina e il Moscatel, dalla medesima categoria;

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

- il prezzo da pagare, eventualmente differenziato a seconda della varietà e/o della qualità; l'impegno a pagare tale prezzo mediante bonifico bancario o postale;
- l'obbligo per il singolo produttore o per le organizzazioni di produttori di consegnare al trasformatore, in casse di plastica accatastabili, immediatamente dopo l'essiccazione, l'intero quantitativo raccolto ed essiccato ottenuto sulle superfici oggetto del contratto, fatti salvi gli scarti di cernita; i contratti stipulati con organizzazioni di produttori possono tuttavia prevedere che il prodotto essiccato venga immagazzinato dall'organizzazione di produttori in casse di plastica impilabili e progressivamente consegnato al trasformatore nel corso della campagna di commercializzazione. L'organizzazione di produttori si impegna a garantire condizioni di magazzinaggio adeguate che salvaguardino la qualità del prodotto essiccato;
- l'obbligo per i trasformatori di prendere in consegna e immagazzinare, in casse di plastica accatastabili e in condizioni adeguate, le uve secche non trasformate loro consegnate, rispettando i requisiti qualitativi minimi indicati nell'allegato I;
- gli indennizzi previsti qualora una delle parti contraenti non adempia i propri obblighi contrattuali, in particolare per quanto concerne il rispetto del prezzo l'obbligo di consegnare e di prendere in consegna la totalità dei quantitativi ottenuti sulle particelle oggetto del contratto.

2. I contratti possono prevedere una clausola concernente la revisione del prezzo di cui al paragrafo 1, quarto trattino, da effettuare una o più volte prima della consegna del prodotto e al più tardi il 30 novembre. La revisione deve basarsi su elementi oggettivi, in particolare sull'andamento del prezzo mondiale, nonché sul quantitativo e sulla qualità del prodotto ottenuto; in caso di disaccordo resta valido il prezzo contrattuale.

3. Entro dieci giorni dalla stipula del contratto, i trasformatori ne trasmettono copia alla competente autorità nazionale, conservando la prova dell'avvenuta trasmissione.

4. Qualora un'organizzazione operi anche in qualità di trasformatore, il contratto relativo alla produzione dei membri dell'organizzazione stessa è considerato stipulato dopo la comunicazione all'autorità competente, entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, delle informazioni che vi figurano.

5. Gli Stati membri attribuiscono un numero di identificazione a ciascun contratto.

Essi adottano disposizioni supplementari in materia di contratti, in particolare per quanto concerne le sanzioni in caso di mancato rispetto del prezzo convenuto e di mancata trasmissione dei contratti a norma dei paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

1. Entro il 30 novembre dell'anno di produzione, l'intero quantitativo di uve essiccate presso l'azienda viene consegnato al trasformatore o, se del caso, all'organizzazione di produttori, che provvedono al magazzinaggio del prodotto a norma di contratto.

2. Le uve secche non trasformate consegnate ai trasformatori in virtù di un contratto devono rispettare i requisiti minimi precisati nell'allegato I.

Il controllo del rispetto di tali requisiti viene effettuato sulla base di campioni rappresentativi dell'intera partita prelevati dal trasformatore, con l'accordo del produttore o dell'organizzazione di produttori. I campioni sono esaminati in contraddittorio dalle due parti e i risultati vengono registrati. A tal fine per «partita» si intendono tutte le casse consegnate contemporaneamente al trasformatore da uno stesso produttore o da una stessa organizzazione di produttori. Il contenuto di ogni partita deve essere omogeneo e deve comprendere soltanto uve essiccate non trasformate della stessa origine e della medesima varietà.

3. Il trasformatore stabilisce, d'accordo con il produttore, il luogo e il ritmo delle consegne.

4. All'atto della consegna di una partita viene compilato un certificato di consegna attestante:

- la data e l'ora di inizio dello scarico;
- il numero di identificazione del contratto cui si riferisce la partita;
- il peso lordo e il peso netto della partita;
- la conformità della partita con i requisiti minimi prescritti.

Il certificato di consegna è compilato in triplice copia. È firmato dal trasformatore e dal singolo produttore o dall'organizzazione di produttori. Ogni certificato reca un numero di identificazione.

Il trasformatore e il singolo produttore o l'organizzazione di produttori conservano, ciascuno, una copia del certificato di consegna. Entro due giorni lavorativi, il trasformatore trasmette la terza copia allo Stato membro a fini di controllo.

Articolo 7

1. Le domande di aiuto sono presentate dai singoli produttori o dalle organizzazioni di produttori dopo la consegna al trasformatore delle uve secche non trasformate e al più tardi il 31 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

2. La domanda di aiuto reca almeno le indicazioni seguenti:

- numeri di registrazione nella banca dati e superfici specializzate per le quali è presentata la domanda, utilizzando i medesimi riferimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), primo trattino;
- numeri di identificazione dei pertinenti contratti o delle loro copie;
- numeri di identificazione dei certificati di consegna o delle loro copie;
- quantitativo di uve secche non trasformate prodotte e resa per ettaro;
- dichiarazione attestante che l'intero quantitativo di uve prodotte sulle superfici per le quali è chiesto l'aiuto è stato essiccato e consegnato ai trasformatori, fatti salvi gli scarti di cernita.

3. L'aiuto è versato previa esecuzione dei controlli di cui all'articolo 8 ed entro il 31 maggio successivo all'anno di raccolta delle uve secche.

Tuttavia, le organizzazioni di produttori ricevono un acconto pari al 70 % dell'aiuto, previa verifica documentale delle indicazioni di cui al paragrafo 2, entro il 31 gennaio successivo all'anno di raccolta delle uve secche.

Le organizzazioni di produttori corrispondono per intero l'anticipo e il saldo dell'aiuto ai loro membri entro quindici giorni dal rispettivo versamento. Gli Stati membri verificano che tale termine sia rispettato e applicano sanzioni in caso di abuso.

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco per l'efficace verifica delle disposizioni del presente regolamento.

Essi eseguono in particolare:

1.1. controlli amministrativi sul 100 % delle comunicazioni, dei contratti e delle domande di aiuto. Tali controlli vertono sia sull'identificazione del richiedente che sulle caratteristiche delle particelle. Essi consistono in verifiche informatiche incrociate, da un lato, con le dichiarazioni del settore viticolo e degli altri settori che beneficiano di un aiuto per superficie e, dall'altro, con le dichiarazioni fatte dallo stesso richiedente nel corso degli anni precedenti;

1.2. controlli annuali in loco per sondaggio:

a) delle informazioni contenute nella banca dati e basate almeno su:

i) un campione pari al 5 % delle comunicazioni e al 5 % almeno delle superfici che abbiano formato oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2, lettera a), primo trattino; il campione è determinato in base ad un criterio di rappresentatività e a un'analisi dei rischi che tenga conto:

- dei risultati di un controllo incrociato tra, da un lato, le informazioni fornite dai produttori o dalle organizzazioni di produttori e, dall'altro, i dati contenuti nello schedario viticolo e le informazioni raccolte nel quadro dell'attuazione dei programmi di lotta contro la fillossera;
- delle superfici oggetto delle comunicazioni e della loro ripartizione geografica;
- ove si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, dei nuovi operatori e di quanti dichiarino modifiche;

ii) un campione pari al 5 % dei quantitativi comunicati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), primo trattino; il campione è determinato tenendo conto delle capacità di magazzinaggio e di trasformazione dichiarate da ciascun trasformatore e

concerne almeno un'unità di trasformazione per ogni varietà.

Il controllo verde, tra l'altro, sulla conformità del prodotto finito con le caratteristiche minime di cui all'allegato II;

b) del rispetto degli obblighi contrattuali; tali controlli vertono su un campione pari al 5 % dei contratti e al 5 % almeno delle superfici oggetto di contratto;

c) delle informazioni contenute nelle domande di aiuto; tali controlli vertono su un campione pari al 5 % delle domande di aiuto e al 5 % almeno delle superfici; le domande oggetto di controlli in loco sono selezionate dalle autorità competenti tenendo conto:

- del numero di particelle e della superficie totale,
- dei risultati del controllo incrociato delle informazioni contenute nelle domande con quelle indicate nella base di dati e nei contratti,
- dell'evoluzione rispetto all'anno precedente,
- delle constatazioni fatte in occasione dei controlli degli anni precedenti.

All'atto del controllo di una domanda di aiuto vengono inoltre verificati:

- l'effettivo rispetto della resa minima; a tal fine, le autorità nazionali verificano le consegne ai trasformatori e i quantitativi indicati nella contabilità di magazzino dei trasformatori;
- l'effettiva essiccazione di tutti i quantitativi raccolti sulle particelle oggetto del contratto; a tal fine, le autorità nazionali procedono ad una stima della resa media per zona geografica di produzione e per varietà o, nel caso dell'uva sultanina e del Moscatel, per categoria; tale resa è utilizzata come elemento di raffronto;
- il rispetto dei requisiti minimi di qualità;

d) dell'aiuto al reimpianto per la lotta contro la fillossera.

2. Il controllo sul posto verde sull'insieme delle particelle dell'azienda investite con varietà che beneficiano dell'aiuto e sull'insieme delle attività dei trasformatori connesse a detta varietà, comprese le attività concernenti quantitativi importati.

3. Se una particella oggetto di controllo appartiene a più proprietari, la veridicità delle informazioni viene verificata avvalendosi della base di dati e delle domande di aiuto dei coproprietari.

4. I risultati dei controlli e le sanzioni applicate vengono riportati nella base di dati.

Articolo 9

1. Qualora i controlli evidenzino inesattezze nelle informazioni fornite dai singoli produttori o dalle organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), si applicano sanzioni con le seguenti modalità:

- a) in caso di differenze riguardanti le superficie si applicano, per analogia, le disposizioni del paragrafo 4;
- b) in caso di divergenze significative riguardanti le infrastrutture disponibili, i singoli produttori o le organizzazioni di produttori sono radiati dalla banca dati per la campagna in corso; essi possono esservi reinseriti non prima della campagna successiva, purché comprovino di essersi dotati degli impianti o del materiale appropriati.

2. Qualora i controlli evidenzino inesattezze nelle informazioni fornite dai trasformatori a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), o il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi delle medesime disposizioni, si applicano sanzioni con le seguenti modalità:

- a) in caso di divergenze significative riguardanti le infrastrutture disponibili, la sanzione finanziaria è pari all'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi trasformati durante la campagna di cui trattasi; inoltre, i trasformatori sono radiati dalla banca dati per la campagna in corso; essi possono esservi reinseriti non prima della campagna successiva, purché comprovino di essersi dotati di impianti appropriati;
- b) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, in particolare di quelli connessi alla qualità del prodotto finito, agli scarti di cernita e/o alla tenuta di una contabilità particolareggiata, la sanzione è pari all'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi trasformati durante la campagna di cui trattasi.

3. Qualora i controlli evidenzino inesattezze nelle indicazioni fornite nei contratti o il mancato rispetto degli impegni assunti, si applicano sanzioni con le seguenti modalità:

- a) nel caso di un singolo produttore o di un'organizzazione di produttori che non abbiano rispettato, in particolare, l'obbligo di consegna di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, l'aiuto non viene corrisposto; se l'aiuto è già stato versato, esso viene recuperato a norma delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione ⁽¹⁾;
- b) nel caso di trasformatori che non accettino di prendere in consegna le uve secche non trasformate loro conferite a titolo di un contratto, si applica una sanzione finanziaria pari all'importo dell'aiuto relativo alle superficie di cui trattasi.

4. Qualora i controlli in loco relativi a domande di aiuto evidenzino irregolarità si applicano sanzioni con le seguenti modalità:

- a) se viene constatato che la superficie effettivamente determinata è superiore a quella per la quale è chiesto l'aiuto, l'importo di quest'ultimo è calcolato in base alla superficie indicata nella domanda di aiuto.

Se viceversa viene constatato che la superficie effettivamente determinata è inferiore a quella per la quale è chiesto l'aiuto, l'importo di quest'ultimo è calcolato in base alla superficie effettivamente determinata ridotta, salvo casi di forza maggiore, del doppio dell'eccedenza constatata, ove questa sia superiore al 3 % o a 0,2 ettari e pari al massimo al 20 % della superficie determinata; le organizzazioni di produttori

rimborsano l'indebito, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a).

Se l'eccedenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata l'aiuto per ettaro non viene corrisposto; se l'aiuto è già stato versato, esso viene recuperato a norma delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

Tuttavia, qualora si tratti di una dichiarazione falsa resa deliberatamente o per negligenza grave:

- il produttore o l'organizzazione di produttori sono esclusi dal beneficio dell'aiuto per la campagna di commercializzazione di cui trattasi,

e

- nel caso di una dichiarazione falsa resa deliberatamente, sono esclusi dal beneficio dell'aiuto per la campagna di commercializzazione successiva.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano se, con riguardo alla determinazione della superficie, il singolo produttore o l'organizzazione di produttori comprovano di essersi correttamente basati su dati riconosciuti dall'autorità competente.

Ai sensi del presente regolamento, si intende per «superficie determinata» quella per la quale sono state rispettate tutte le condizioni regolamentari;

- b) se viene constatato il mancato rispetto della resa minima, il singolo produttore o l'organizzazione di produttori, e, ove del caso, il trasformatore, sono radiati dalla banca dati per la campagna in corso e per quella successiva;
- c) se viene constatato che la resa ottenuta, pur essendo superiore alla resa minima, è inferiore alla media stimata dall'autorità nazionale per la zona geografica di cui trattasi, il controllo viene esteso ai quantitativi venduti dal singolo produttore o dall'organizzazione di produttori sul mercato del prodotto fresco e del prodotto destinato alla vinificazione; ove da tale verifica e dal controllo dello stato del vigneto emerge che non tutti i quantitativi raccolti sulle particelle per le quali è chiesto l'aiuto sono stati essiccati, l'aiuto è ridotto proporzionalmente alla percentuale dei quantitativi sottratti; nessun aiuto viene corrisposto se i quantitativi sottratti superano il 30 % del quantitativi prodotti; qualora non si disponga di prove attestanti i quantitativi effettivamente prodotti nelle particelle di cui trattasi, i quantitativi sottratti sono pari alla differenza tra i quantitativi indicati nella domanda di aiuto e quelli calcolati applicando la resa media definita dalle autorità per zona geografica e per varietà.
5. In tutti i casi in cui risulti che l'aiuto è stato indebitamente pagato, gli Stati membri procedono al recupero degli importi di cui trattasi a norma delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

Qualora l'irregolarità constatata riguardi una parte della superficie o della produzione di un produttore o di un'organizzazione di produttori ovvero una parte della produzione acquisita e/o trasformata da un trasformatore, le sanzioni si applicano in proporzione all'irregolarità. Esse vertono almeno sul doppio dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi interessati dall'irregolarità.

⁽¹⁾ GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

Articolo 10

Ai controlli e alle sanzioni previsti dal presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92:

- l'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, per i casi in cui siano state riscontrate irregolarità in una regione o in parte di essa;
- l'articolo 6, paragrafo 7, primo comma, per la determinazione della superficie delle particelle;
- l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, per i ritardi di presentazione della domanda di iscrizione alla base di dati e/o della domanda di aiuto;
- l'articolo 11 per i casi di forza maggiore e i casi in cui non vengono comminate le sanzioni applicabili;
- l'articolo 12 per la relazione sulla visita di controllo;
- l'articolo 13 per il caso in cui il produttore si rifiuti di ricevere una visita in loco;
- l'articolo 14 per le modalità di rimborso in caso di pagamento indebito;
- l'articolo 15.

Articolo 11

Gli Stati membri interessati comunicano ogni anno alla Commissione:

- a) anteriormente al 1° ottobre, in base alle informazioni che figurano nella banca dati e nei contratti:
 - la superficie totale del vigneto investita con le varietà ammesse a beneficiare di un aiuto, ripartita per varietà e, nel caso della sultanina e del Moscatel, per categoria;
 - la superficie specializzata destinata alla produzione di uve secche;
 - la superficie oggetto di contratti, ripartita per varietà, e il numero totale di contratti, distinguendo tra quelli stipulati da singoli produttori e quelli stipulati da organizzazioni di produttori;
 - la stima del raccolto di uve secche, per varietà;
 - il numero di organizzazioni di produttori, secondo il tipo di riconoscimento e la percentuale di superficie sulla quale tali organizzazioni hanno competenza, e la loro capacità di magazzino;
 - il numero di trasformatori e la capacità di magazzino e trasformazione;
- b) anteriormente al 31 gennaio:
 - i) in base alle informazioni che figurano nelle domande di aiuto:
 - la superficie specializzata, per varietà, relativamente alla quale è stato chiesto l'aiuto da organizzazioni di produttori e da singoli produttori;
 - i quantitativi di uve secche non trasformate prodotte e la resa media per ettaro, ripartiti per varietà nel caso delle organizzazioni di produttori e dei singoli produttori;
 - il numero di ettari per i quali gli organismi competenti degli Stati membri hanno ufficialmente accordato una riduzione della resa conformemente all'arti-

colo 3, paragrafo 2, quarto trattino. Dette superfici devono essere ripartite in percentuale di riduzione del raccolto e per tipo di danno in ciascuna regione di produzione.

- ii) in base alle informazioni che figurano nelle domande di aiuto al reimpianto;
 - le superfici che hanno beneficiato di un aiuto al reimpianto, ripartite per varietà nel caso delle organizzazioni di produttori e dei singoli produttori, indicando separatamente i versamenti effettuati per il primo, il secondo e il terzo anno di reimpianto;
- c) anteriormente al 1° settembre:
 - le superfici definitivamente ammesse a beneficiare dell'aiuto alla coltura e dell'aiuto al reimpianto per la campagna di commercializzazione in corso;
 - i risultati dei controlli, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.

Articolo 12

I trasformatori interessati alla produzione di uve secche mediante essiccazione artificiale delle uve presso lo stabilimento di trasformazione possono essere autorizzati dallo Stato membro ad approvvigionarsi di uve fresche dai produttori o dalle organizzazioni di produttori beneficiari dell'aiuto. A tale fine devono presentare un programma particolareggiato dei quantitativi di uve fresche che prevedono di acquistare e sottoporli agli specifici controlli che lo Stato membro è tenuto ad organizzare per evitare abusi.

Gli Stati membri informano la Commissione dell'esistenza di domande in tal senso e le comunicano le specifiche disposizioni adottate in materia di controllo.

Articolo 13

1. Gli Stati membri costituiscono la base di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 2002/03. Durante le campagne di commercializzazione 1999/00, 2000/01 e 2001/02, l'obbligo di registrazione nella banca dati è sostituito dall'obbligo di presentare una domanda di iscrizione nella banca dati conforme all'articolo 4, paragrafo 2, anteriormente al 1° settembre 1999; i riferimenti relativi alla superficie e all'identificazione delle particelle sono i riferimenti catastali o altre indicazioni riconosciute come equivalenti dall'organismo responsabile del controllo delle superfici.

2. Per le campagne di commercializzazione 2001/2000 e 2001/02, si applicano le misure transitorie seguenti:

- a) gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che per la campagna 1999/2000 le forme associative di produttori in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si sostituiscono ai loro soci per tutte le operazioni di gestione del regime di aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di uve secche, purché presentino anteriormente al 1° settembre 1999 una domanda di prericognoscimento conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, anteriormente al 15 settembre 1999;

- b) le domande di iscrizione alla base di dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono ammesse qualora i richiedenti — produttori individuali, organizzazioni di produttori e trasformatori — si impegnano a rispettare le condizioni per la loro iscrizione a detta base di dati e in particolare quelle relative alle modalità di essiccazione, magazzinaggio e trasformazione prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 2001/02;
- c) i contratti di cui all'articolo 5 sono stipulati tra singoli produttori o organizzazioni di produttori, comprese quelle di cui alla lettera a), e trasformatori che hanno presentato una domanda di iscrizione nella base di dati prima della stipula dei contratti; per le campagne 1999/2000 e 2000/01, i contratti sono stipulati entro il 15 ottobre 1999 e il 1° settembre 2000 rispettivamente;
- d) l'obbligo di consegnare e immagazzinare le uve secche non trasformate in casse di plastica impilabili si applica integralmente a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/03.

Tuttavia, per i singoli produttori, le organizzazioni di produttori e i trasformatori che hanno beneficiato delle misure di cui al regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio (¹), tale obbligo riguarda:

- almeno il 25 % dei quantitativi consegnati e immagazzinati durante la campagna 1999/2000;
- almeno il 50 % dei quantitativi consegnati e immagazzinati durante la campagna 2000/01;
- il 100 % dei quantitativi consegnati e immagazzinati nelle campagne successive;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1999.

- e) Per la campagna 1999/2000 il termine di consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è fissato al 31 dicembre 1999. Fino all'inizio della campagna di commercializzazione 2001/02, i trasformatori possono affidare ai singoli produttori o alle organizzazioni di produttori il magazzinaggio dei quantitativi che non sono in grado di immagazzinare in proprio;
- f) le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), secondo comma e lettera c), si applicano a partire dalla campagna 2002/03.

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure nazionali adottate in applicazione del presente regolamento entro due mesi dalla sua pubblicazione.

Articolo 15

I regolamenti (CEE) n. 2911/90 e (CEE) n. 2347/84 sono abrogati a partire dalla campagna 1999/2000.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dalla campagna di commercializzazione 1999/2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 54 del 25.2.1994, pag. 3.

ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI

ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

1. Le uve secche non trasformate Sultanine devono essere ottenute da uve di varietà (cultivar) di *Vitis Vinifera* L., varietà Apyrena.

Le uve secche non trasformate di Corinto devono essere ottenute da uve di varietà (cultivar) di *Vitis Vinifera* L., varietà Corinto nera.

Le uve secche non trasformate Moscatel devono essere ottenute da uve di varietà (cultivar) di *Vitis Vinifera* L., varietà Moscatel.

2. Le uve fresche devono essere conformi alle norme vigenti, in particolare quelle relative ai residui di prodotti fitosanitari; l'essiccazione deve aver luogo evitando il contatto diretto con il suolo e provvedendo ad un'adeguata protezione contro gli animali. Le uve fresche sono sottoposte ad una prima pulitura, ove del caso mediante vagliatura, in particolare per eliminare i frammenti di graspi.

3. Le uve secche non trasformate devono:

- 1) essere essiccate ed avere un tenore di umidità non superiore al 31 % nel caso della varietà Moscatel e al 14 % nel caso delle altre varietà;
- 2) essere sane, intere, ben formate e sufficientemente sviluppate; di colore praticamente uniforme;
- 3) avere una polpa praticamente elastica e soffice che impedisca l'indurimento o la cristallizzazione delle uve;
- 4) essere prive di ammaccature dovute ai pedicelli o ad una manipolazione inadeguata;
- 5) essere praticamente prive di muffe, di marcescenze, di fermentazione e di qualsiasi altro difetto o alterazione che possa nuocere alla qualità o alla presentazione del prodotto, anche se con sintomi non attivi;
- 6) essere praticamente prive di insetti o di acari morti o vivi quale che sia la loro fase di sviluppo;
- 7) essere praticamente prive di sassi, granelli di sabbia individuabili, frammenti di metallo e altre impurità minerali o corpi estranei;
- 8) essere praticamente prive di residui, visibili o invisibili, di prodotti di trattamento tossici per l'uomo;
- 9) essere praticamente prive di graspi e di altre parti di materia vegetale derivante dalla vite;
- 10) essere prive di odore e gusto anomali;
- 11) essere prive di viscosità derivante da qualsivoglia causa;
- 12) separarsi agevolmente quando sono estratte dall'imballaggio utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio;
- 13) essere trasportate e immagazzinate in casse di plastica impilabili, lavate prima di ogni impiego;
- 14) presentare un'omogeneità di calibro secondo le seguenti modalità:
 - uve secche non trasformate di Corinto: calibro tra 10 e 4 millimetri; sultanina: calibro compreso tra 11 e 4 mm,
 - uve secche non trasformate Moscatel: calibro non superiore a 130 chicchi/100 g.

4. Sono ammesse le seguenti tolleranze:

1. Tolleranze di qualità

Difetti	Tolleranze (% in peso)
Uve secche non trasformate di colorazione non uniforme	12
Uve secche non trasformate non sufficientemente mature o non sufficientemente sviluppate	4
Uve secche non trasformate che presentano muffe, marcescenze o sintomi di fermentazione	4
Uve secche non trasformate con chicchi danneggiati, ammaccati o spaccati	4
Uve secche non trasformate con cristalli di zucchero	10
Uve secche non trasformate attaccate da insetti, acari o altri parassiti animali	2
Uve secche non trasformate contenenti corpi estranei visibili di origine vegetale	1

2. Tolleranze di calibro

- uve secche non trasformate di Corinto e sultanina:
 - 6 % in peso, al massimo, di chicchi di diametro superiore a 10 millimetri per le uve di Corinto e 11 millimetri per le uve sultanine;
 - 2 % in peso, al massimo, di chicchi di diametro inferiore a 4 millimetri; quest'ultima tolleranza è portata al 4 % per le uve secche non trasformate prodotte nella regione di Egialia, nella zona di Corinto e nelle isole Ionie;
 - uve secche non trasformate Moscatel: 10 % dei chicchi della partita che non rispettano il limite.
-

ALLEGATO II

CARATTERISTICHE MINIME DELLE UVE SECCHHE

di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino

1. Definizione

Le uve secche devono provenire dalle varietà sultanina, Moscatel e uve secche di Corinto, derivanti dalla *Vitis vinifera* L.

2. Caratteristiche minime

2.1. Le uve secche devono essere:

- intere;
- sane; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- prive di insetti e di acari vivi, qualunque sia il loro stadio di sviluppo;
- prive di umidità esterna anormale;
- prive di odore e/o sapore estranei [un lieve odore di anidride solforosa (SO_2) e un leggero aroma e sapore di olio non sono considerati anormali]
e, fatte salve le tolleranze,
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
- prive di tracce visibili di attacchi di insetti, di acari o di altri parassiti;
- prive di muffe;
- prive di chicchi acerbi e/o insufficientemente sviluppati;
- prive di frammenti di peduncolo;
- prive di pedicelli, salvo nel caso delle uve del tipo Moscatel;
- prive di chicchi danneggiati (per le uve secche private dei vinaccioli, le normali lesioni meccaniche risultanti dalle operazioni di estrazione dei vinaccioli non sono considerate un difetto);
- prive di cristalli di zucchero visibili;
- prive di sostanze vegetali estranee.

2.2. Inoltre le uve secche:

- devono presentare caratteristiche varietali analoghe;
- devono avere un sapore, una grana e un colore tipici e di livello decisamente buono;
- devono essere ottenute da uve decisamente mature;
- devono essere passate al vaglio o calibrate;
- possono presentare difetti entro i limiti delle tolleranze indicate, purché essi non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione del prodotto.

2.3. Lo stato delle uve secche deve essere tale da consentire di:

- sopportare il trasporto e le operazioni connesse;
- arrivare in condizioni soddisfacenti nel luogo di destinazione.

3. Tenore di umidità

Il tenore di umidità delle uve secche non deve essere inferiore al 13 % per tutte le varietà e superiore rispettivamente al 31 % per il tipo Malaga/Moscatel, al 23 % per le varietà con vinaccioli e al 18 % per le varietà senza vinaccioli e le uve di Corinto.

4. Disposizioni relative alla calibrazione

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata sono ammesse in ciascun imballaggio le seguenti tolleranze di qualità:

SENZA VINACCIOLI

Difetti ammessi	Tolleranza di frutti difettosi	
	% in peso	in numero
Frammenti di peduncolo (per kg)	—	2,00
Pedicelli (%)	—	5,00
Chicchi acerbi e/o insufficientemente sviluppati	4,00	
Percentuale di chicchi con vinaccioli in partite di varietà senza vinaccioli		1,00
Muffe	4,00	—
Attacchi di insetti	1,00	—
Chicchi danneggiati	5,00	—
Cristalli di zucchero	15,00	—
Sostanze estranee vegetali	0,03	—
Impurità minerali	0,01	—

CON VINACCIOLI

Difetti ammessi	Tolleranza di frutti difettosi	
	% in peso	in numero
Frammenti di peduncolo (per kg)	—	2,00
Pedicelli (%)	—	5,00
Chicchi acerbi e/o insufficientemente sviluppati	2,00	—
Muffe	4,00	—
Attacchi di insetti	1,00	—
Chicchi danneggiati	5,00	—
Cristalli di zucchero	15,00	—
Sostanze estranee vegetali	0,03	—
Impurità minerali	0,01	—

UVE DI CORINTO

Difetti ammessi	Tolleranza di frutti difettosi	
	% in peso	in numero
Frammenti di peduncolo (per kg)	—	1,00
Pedicelli (%)	—	3,00
Chicchi acerbi e/o insufficientemente sviluppati	1,50	—
Muffe	4,00	—
Attacchi di insetti	1,00	—
Chicchi danneggiati	3,00	—
Cristalli di zucchero	15,00	—
Sostanze estranee vegetali	0,03	—
Impurità minerali	0,01	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1622/1999 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1999

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

- (1) considerando che l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito un regime di ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati durante gli ultimi due mesi delle rispettive campagne di commercializzazione, il quale prevede un sistema di riconoscimento degli organismi ammassatori e la concessione a questi ultimi di un aiuto all'ammasso e di una compensazione finanziaria; che occorre stabilire le condizioni per il riconoscimento degli organismi ammassatori, con particolare riguardo ai mezzi atti a garantire la buona conservazione dei prodotti immagazzinati;
- (2) considerando che è necessario definire i requisiti di qualità e di presentazione dei prodotti conferiti all'ammasso, affinché quest'operazione possa svolgersi in condizioni ottimali e per evitare che l'ammasso diventi uno sbocco più allettante rispetto ai canali commerciali; che detti requisiti devono essere introdotti al termine di un periodo transitorio, onde consentire il progressivo adattamento della produzione; che la durata di tale periodo transitorio deve essere fissata in funzione delle caratteristiche dei singoli comparti;
- (3) considerando che, viste le modalità vigenti per il pagamento dell'aiuto alla coltura delle uve secche di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/96 e dell'aiuto alla produzione di fichi secchi di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento, è opportuno limitare l'accesso al regime di ammasso alle sole organizzazioni di produttori e, per quanto riguarda le uve secche non trasformate, anche ai trasformatori, dal momento che sono le organizzazioni di produttori e i trasformatori che provvedono alla commercializzazione e/o al magazzino di questi prodotti non trasformati;
- (4) considerando che occorre precisare le procedure per la vendita dei prodotti detenuti dagli organismi ammassatori e la loro destinazione, in modo da tutelare gli inte-

ressi finanziari della Comunità lasciando nel contempo agli Stati membri il compito di determinare le modalità tecniche di tale vendita;

- (5) considerando che deve essere fissata la frequenza di presentazione delle domande di aiuto all'ammasso e di compensazione finanziaria; che una frequenza mensile risponde agli interessi degli organismi ammassatori senza onerare il regime di un onere amministrativo esagerato;
- (6) considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono, adeguandole all'evoluzione della normativa e all'esperienza acquisita, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/97 ⁽⁴⁾, e del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/95 ⁽⁶⁾; che, inoltre, le presenti disposizioni invalidano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3263/81, del 16 novembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione relative alle vendite mediante gara o alle vendite a prezzi fissati in anticipo delle uve secche e dei fichi secchi detenuti dagli organismi ammassatori ⁽⁷⁾, (CEE) n. 1325/84, del 14 maggio 1984, che stabilisce le modalità di fissazione della compensazione finanziaria per i fichi secchi e le uve secche per una determinata campagna di commercializzazione ⁽⁸⁾, (CEE) n. 1707/85, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione di alcole ⁽⁹⁾, (CEE) n. 3205/88, del 15 novembre 1988, relativo alla vendita mediante gara di uve secche non trasformate destinate ad usi specifici ⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 682/86, del 4 marzo 1986, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di uve secche non trasformate per la fabbricazione di taluni condimenti ⁽¹¹⁾, (CEE) n. 3937/88, del 16 dicembre 1988, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di uve secche di Corinto non trasformate per la fabbricazione di pasta di uve secche ⁽¹²⁾ e (CEE) n. 913/89, del 10 aprile 1989, relativo alla vendita, da parte degli organismi ammassatori, di uve secche non trasformate destinate alla fabbricazione di alcole ⁽¹³⁾; che occorre pertanto abrogare i regolamenti summenzionati;

⁽³⁾ GU L 72 del 13.3.1985, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 62.

⁽⁵⁾ GU L 72 del 13.3.1985, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 185 del 4.8.1995, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 329 del 17.11.1981, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU L 129 del 15.5.1984, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU L 163 del 22.6.1985, pag. 38.

⁽¹⁰⁾ GU L 303 del 16.11.1985, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU L 62 del 5.3.1986, pag. 8.

⁽¹²⁾ GU L 348 del 17.12.1988, pag. 29.

⁽¹³⁾ GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 5.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

- (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

— 150 unità/kg nelle campagne successive.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2201/96, gli Stati membri autorizzano, a richiesta, gli organismi ammassatori che:

- dispongono di impianti di magazzinaggio adeguati; per le uve secche non trasformate, detti impianti devono essere almeno equivalenti a quelli prescritti in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), quinto trattino, e lettera b), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione ⁽¹⁾, per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento suddetto;
- dispongono dei mezzi tecnici ed umani per provvedere alla gestione dei prodotti acquistati a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2201/96;
- si impegnano per iscritto a conformarsi alle norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'esercizio dell'attività degli organismi ammassatori; questo impegno si riferisce in particolare all'obbligo d'immagazzinare i prodotti acquistati in locali separati e di tenere una contabilità distinta per ciascuno di essi.

Articolo 2

1. Gli organismi ammassatori acquistano conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2201/96:

- le uve secche non trasformate che vengono loro conferite ogni anno tra il 1° luglio e il 31 agosto, entro il quantitativo massimo indicato all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del suddetto regolamento;
- i fichi secchi non trasformati che vengono loro conferiti ogni anno tra il 1° giugno e il 31 luglio,

prodotti durante la campagna di commercializzazione in corso.

2. I prodotti di cui trattasi vengono consegnati agli organismi ammassatori in casse di plastica impilabili; tuttavia, possono essere consegnati in recipienti idonei, in via transitoria, le uve secche non trasformate sino alla fine della campagna di commercializzazione 2001/02 e i fichi secchi non trasformati sino alla fine della campagna di commercializzazione 2003/04.

I prodotti consegnati devono essere:

- uve secche non trasformate conformi ai requisiti minimi specificati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1621/1999;
- fichi secchi non trasformati conformi ai requisiti minimi specificati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione ⁽²⁾ (caratteristiche dei fichi) e di calibro minimo pari a:
 - 180 unità/kg fino a tutta la campagna di commercializzazione 2001/02, e

Articolo 3

1. Per ogni acquisto effettuato dall'organismo ammassatore, viene stipulato un contratto tra quest'ultimo e un venditore. I venditori possono essere i trasformatori oppure le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, possono anche essere venditori a titolo transitorio:

- per quanto riguarda i fichi secchi non trasformati, fino a tutta la campagna 2001/02, i produttori che non appartengono ad un'organizzazione di produttori;
- per quanto riguarda le uve secche non trasformate, per la campagna 1999/2000, le forme associative di produttori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1621/1999.

Il contratto è stipulato almeno due settimane prima della data di consegna e reca, in particolare:

- il nome e l'indirizzo dei contraenti,
- la quantità approssimativa di prodotti essiccati non trasformati che sarà consegnata,
- l'indirizzo al quale i prodotti saranno consegnati,
- la data della consegna.

L'organismo ammassatore invia immediatamente copia del contratto all'autorità nazionale competente. Esso conserva una prova di tale invio.

2. Il prodotto è preso in consegna dall'organismo ammassatore prima della scadenza del termine fissato all'articolo 2, paragrafo 1. Se il venditore e l'organismo ammassatore non riescono ad accordarsi sul peso o sulla qualità del prodotto, si procede ad una nuova pesatura o ad un nuovo campionamento in presenza di un rappresentante dell'autorità nazionale competente. Se il prodotto non è conforme ai requisiti di qualità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il contratto è annullato limitatamente ai quantitativi difettosi; il venditore indennizza l'organismo, ammassatore secondo le disposizioni nazionali.

3. Se l'organismo ammassatore è anche venditore, il contratto di cui al paragrafo 1 si considera concluso allorché un documento recante i dati specificati alle lettere b), c) e d) del suddetto paragrafo viene trasmesso all'autorità nazionale competente almeno due settimane prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La presa in consegna dei prodotti da parte dell'organismo ammassatore e le operazioni connesse di pesatura e controllo di qualità hanno luogo in presenza di un rappresentante dell'autorità nazionale competente.

Articolo 4

1. I prodotti detenuti dagli organismi ammassatori sono messi in vendita dall'autorità competente che ha conferito il riconoscimento. La vendita avviene mediante gara o gara permanente, eventualmente accompagnata dalla fissazione di un prezzo minimo, alle seguenti condizioni:

⁽¹⁾ GU L 190 del 23.7.1999, pag.

⁽²⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.

- a) per i fichi secchi non trasformati, ai fini di un'utilizzazione industriale specifica, da precisare nel bando di gara;
- b) per le uve secche non trasformate, ai fini della produzione di uva passa sino alla fine del mese di febbraio successivo all'acquisto, ovvero ai fini di un'utilizzazione industriale specifica, da precisare nel bando di gara, dopo tale data.

2. Le utilizzazioni industriali specifiche di cui al paragrafo 1 sono segnatamente la produzione di mangimi di cui al codice NC 2309, la fabbricazione di succedanei torrefatti del caffè di cui al codice NC 2101 30 e la fabbricazione di alcole di cui al codice NC 2208. Gli Stati membri possono autorizzare altre utilizzazioni industriali dopo aver comunicato alla Commissione le giustificazioni economiche della loro scelta e le disposizioni in materia di controllo di queste nuove utilizzazioni.

Articolo 5

1. Entro i dieci giorni successivi ai periodi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, e, per le uve secche, entro il 10 marzo relativamente ai quantitativi rimasti invenduti a fine febbraio, l'autorità competente comunica alla Commissione:

- i quantitativi di prodotti secchi non trasformati presi in consegna o invenduti, con l'indicazione dell'organismo ammassatore detentore del prodotto;
- un'analisi della situazione dei possibili sbocchi, considerata la necessità di preservare l'equilibrio del mercato, nonché una proposta relativa allo o agli sbocchi scelti, alla periodicità delle vendite in caso di gara permanente e all'eventuale fissazione anticipata di un prezzo minimo di aggiudicazione;
- copia del bando di gara o del bando di gara permanente;
- copia delle disposizioni nazionali che disciplinano le procedure di gara agli effetti del presente regolamento, con particolare riguardo a:
 - i) i mezzi per pubblicizzare i bandi di gara,
 - ii) gli impegni che devono assumere gli offerenti,
 - iii) gli importi fissati per la cauzione di gara e per la cauzione speciale di cui rispettivamente al paragrafo 7, secondo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2201/96,
 - iv) la procedura di spoglio delle offerte e di selezione degli aggiudicatari,
 - v) le condizioni per lo svincolo o l'incameramento delle cauzioni,
 - vi) le modalità di presa in consegna dei prodotti da parte dell'acquirente e di pagamento del prezzo di acquisto,
 - vii) le modalità di controllo dell'utilizzazione industriale specifica.

2. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione e l'organismo ammassatore interessato dell'esito della gara o della gara parziale.

Nel termine di dieci giorni a decorrere dalla fine della campagna di commercializzazione, l'autorità competente trasmette alla Commissione una relazione sulle condizioni di mercato imperanti al momento della vendita dei quantitativi

all'ammasso, sulle eventuali difficoltà incontrate, sui quantitativi invenduti e sulle modalità di vendita delle rimanenze.

Articolo 6

1. Gli organismi ammassatori tengono registri dettagliati dei movimenti di prodotti in entrata e in uscita dall'ammasso.

2. Le uve secche non trasformate giacenti all'ammasso sino alla fine del mese di febbraio successivo alla loro presa in consegna sono immagazzinate e manipolate in modo tale da conservarne le qualità fisiche e le condizioni igieniche iniziali.

3. I fichi secchi non trasformati sin dalla loro entrata all'ammasso e le uve secche non trasformate a decorrere dal 1° marzo successivo alla loro presa in consegna sono immagazzinati e manipolati in quanto prodotti destinati ad un'utilizzazione industriale specifica.

4. Gli Stati membri definiscono le manipolazioni e gli altri trattamenti richiesti durante l'ammasso.

Articolo 7

1. L'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato per giorno di magazzino. I giorni di entrata all'ammasso e di uscita dall'ammasso si considerano inclusi nel periodo effettivo di ammasso.

2. Vengono fissati due tassi di aiuto per le uve secche non trasformate di una stessa campagna di commercializzazione. Il primo si applica ai prodotti immagazzinati sino alla fine del mese di febbraio successivo al loro acquisto, il secondo ai prodotti immagazzinati oltre questo termine, entro il periodo massimo di ammasso stabilito all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96. Per la fissazione del secondo tasso di aiuto, si tiene conto delle minori esigenze di ammasso nel periodo che inizia il 1° marzo successivo alla presa in consegna dei prodotti, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 8

1. Le domande di aiuto all'ammasso sono trasmesse dall'organismo ammassatore all'autorità competente al più tardi il quinto giorno di ogni mese e si riferiscono al mese precedente.

2. Esse indicano segnatamente:

- i quantitativi per i quali viene richiesto l'aiuto e il numero di giorni di ammasso effettivo;
- il quantitativo giacente all'ammasso il primo e l'ultimo giorno del mese al quale si riferisce la domanda di aiuto, senza detrazione delle eventuali perdite naturali.

Articolo 9

1. Le domande relative alla compensazione finanziaria di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2201/96 sono trasmesse dall'organismo ammassatore all'autorità competente al più tardi il quinto giorno di ogni mese, congiuntamente alle domande di aiuto all'ammasso di cui all'articolo 8, e si riferiscono ai quantitativi venduti nel corso del mese precedente.

2. Le domande di compensazione finanziaria indicano, in particolare, i quantitativi venduti nel corso del mese considerato, suddivisi secondo il prezzo di vendita. Le domande relative all'ultima vendita dei prodotti presi in consegna a titolo di una determinata campagna includono le perdite naturali. Queste ultime sono equiparate ai quantitativi venduti entro un limite dello 0,5 % della quantità media mensile giacente all'ammasso.

3. L'importo della compensazione finanziaria è calcolato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2201/96.

Articolo 10

1. L'autorità competente dello Stato membro che ha conferito il riconoscimento all'organismo ammassatore effettua controlli in loco secondo le modalità seguenti:

- a) per le uve secche non trasformate, durante il periodo compreso tra la loro presa in consegna e la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, l'autorità competente verifica, su un minimo del 20 % dei quantitativi entrati all'ammasso e almeno una volta per ciascun organismo ammassatore, la corretta tenuta dei registri, le condizioni di magazzinaggio e la qualità del prodotto immagazzinato;
- b) per i fichi secchi non trasformati vengono effettuati, al momento della presa in consegna, controlli sistematici intesi a verificare la conformità del prodotto ai requisiti minimi di qualità;
- c) viene inoltre verificata, su almeno il 10 % dei quantitativi immagazzinati, la veridicità dei dati dichiarati nelle

domande di aiuto all'ammasso e nelle domande di compensazione finanziaria.

2. L'autorità competente ritira il riconoscimento nel caso in cui non sia più soddisfatta una delle condizioni richieste per il suo conferimento. In tal caso non viene versato alcun aiuto all'ammasso né alcuna compensazione finanziaria per la campagna in corso e gli eventuali importi precedentemente versati devono essere rimborsati, maggiorati degli interessi calcolati in funzione del periodo trascorso tra il versamento e il rimborso.

Il tasso d'interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo alle operazioni in euro, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore il giorno del pagamento indebito e maggiorato di tre punti di percentuale.

Articolo 11

I regolamenti (CEE) n. 3263/81, (CE) n. 1325/84, (CE) n. 626/85, (CE) n. 627/85, (CE) n. 1707/85, (CE) n. 3205/85, (CE) n. 682/86, (CE) n. 3937/88 e (CE) n. 913/89 sono abrogati.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1623/1999 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1999

che fissa taluni quantitativi all'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 1999, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 756/1999 ⁽⁴⁾, ha previsto, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I, per il rilascio dei titoli d'importazione per ciascuno dei tre primi trimestri dell'anno;
- (2) considerando che è opportuno fissare, per il quarto trimestre del 1999, i quantitativi disponibili all'importazione dai paesi o gruppi di paesi indicati all'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98, tenuto conto, da un lato, dei titoli d'importazione rilasciati nel corso dei tre primi trimestri e, dall'altro, del volume dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93;
- (3) considerando che le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il quarto trimestre del 1999;
- (4) considerando che le disposizioni del presente regolamento sono adottate per garantire la continuità dell'approvvigionamento del mercato nel quarto trimestre del 1999 nonché il proseguimento degli scambi con i paesi

fornitori, ma non pregiudicano le eventuali misure da adottare successivamente, in particolare per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e non potrebbero essere adottate dagli operatori come fondamento di aspettative legittime per la proroga del regime d'importazione;

- (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il quarto trimestre del 1999, i quantitativi disponibili all'importazione nel quadro del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane e del quantitativo di banane tradizionali ACP provenienti da ciascuna delle origini indicate all'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98 sono fissati nell'allegato I.
2. Per il quarto trimestre del 1999 e per ciascun operatore, la domanda di titolo d'importazione non può vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo attribuito all'operatore in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2362/98, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i tre primi trimestri. La domanda di titolo d'importazione è accompagnata da una copia del o dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i trimestri precedenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 98 del 13.4.1999, pag. 10.

ALLEGATO

Quantitativi di banane disponibili per origine indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98 per il quarto trimestre del 1999*(in tonnellate, peso netto)*

Origine	Quantitativi
Ecuador	99 437,159
Costa Rica	104 472,066
Colombia	91 587,810
Panama	69 840,415
Altri	47 033,730
Banane tradizionali ACP	341 830,050

REGOLAMENTO (CE) N. 1624/1999 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 1201/89 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/98 ⁽⁶⁾, stabilisce all'articolo 1 le modalità relative alla fissazione del prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato; che il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ⁽⁸⁾, prevede l'utilizzazione del tasso di cambio giornaliero tra il dollaro e l'euro e non consente dunque più come in precedenza di tenere conto segnatamente della variazione media del dollaro nei confronti dell'ecu in un periodo di dieci giorni; che il controllo ormai quotidiano della variazione del dollaro rispetto all'euro è stato all'origine di numerose fissazioni del prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato e degli anticipi che ne conseguono; che, onde limitare le relative difficoltà di gestione amministrativa, occorre, a fini di semplificazione, adeguare le modalità di fissazione del prezzo del mercato mondiale; che tale adeguamento deve tuttavia consentire di tener conto di eventuali variazioni improvvise e rilevanti dei diversi fattori che influenzano sull'evoluzione di detto prezzo;

(2) considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 prevede una data limite per la presentazione della domanda di messa sotto controllo; che, tuttavia, onde evitare che il cotone non sgranato sia trattenuto per un periodo eccessivo dai produttori, lo

Stato membro ha la possibilità di fissare per l'intero territorio nazionale una data anteriore alla data suindicata; che in base all'esperienza acquisita è necessario tener conto delle variazioni climatiche regionali e prevedere, in caso di circostanze climatiche avverse, la possibilità per lo Stato membro di derogare alla propria decisione e di autorizzare la messa sotto controllo del cotone originario di dette regioni per un breve periodo supplementare;

- (3) considerando che il regolamento (CEE) n. 1201/89 prevede, all'articolo 15, che il tasso di conversione dell'euro nelle monete nazionali da applicare al prezzo minimo, all'importo dell'anticipo sull'aiuto nonché all'aiuto è il tasso in vigore il giorno della messa sotto controllo del cotone non sgranato; che tale messa sotto controllo costituisce un fatto generatore la cui variazione può essere quotidiana nel corso di taluni mesi della campagna; che, per evitare variazioni che potrebbero ripercuotersi sulle consegne quotidiane di uno stesso agricoltore, occorre determinare un fatto generatore specifico;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1201/89 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione determina in euro il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato per il periodo dal 1° settembre al 31 marzo. Il prezzo è determinato l'ultimo giorno lavorativo precedente il 1°, l' 11 e il 21 di ciascun mese ed entra in vigore il giorno successivo alla data di fissazione. I giorni lavorativi presi in considerazione sono quelli applicabili per i servizi della Commissione. Il tasso di cambio dell'euro utilizzato per determinare il prezzo del mercato mondiale è quello del giorno in cui sono state registrate le offerte e le quotazioni di cui all'articolo 2.

Tuttavia, in caso di forti perturbazioni del prezzo del mercato mondiale di cui al primo comma, la Commissione può procedere senza indugio alla modifica del prezzo in questione.»

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 211 del 29.7.1998, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

- 2) All'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, è aggiunta la terza frase seguente:
«Tuttavia, in caso di circostanze climatiche avverse, lo Stato membro può autorizzare la messa sotto controllo del cotone in questione negli ultimi cinque giorni lavorativi del mese di marzo. In questo caso lo Stato membro informa la Commissione al più tardi dieci giorni prima di tale periodo.»
- 3) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:
«*Articolo 15*
Il tasso di conversione dell'euro da applicare al prezzo minimo, agli importi dell'anticipo nonché all'aiuto è il tasso vigente il giorno dell'entrata in vigore della fissazione del prezzo mondiale del cotone non sgranato applicabile all'atto della messa sotto controllo della partita di cotone di cui trattasi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1625/1999 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1999**

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1999 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1339/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

1. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato I, presentati per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1999 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

2. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato III b del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato II, presentati per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1999 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, è applicato il coefficiente di attribuzione indicato.

Articolo 2

(1) considerando che le domande presentate per i prodotti contemplati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 159 del 25.6.1999, pag. 22.

ALLEGATO I

Numero d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98	Numero d'ordine TARIC	PERIODO: luglio — settembre 1999 Coefficiente di attribuzione
36	09.4590	0,0050
37	09.4599	0,0018
39	09.4591	0,2580
40	09.4592	0,0065
41	09.4593	0,0215
42	09.4594	0,0075
44	09.4595	0,0047
47	09.4596	0,0034

ALLEGATO II

Numero d'ordine all'allegato III B del regolamento (CE) n. 1374/98	Numero d'ordine TARIC	PERIODO: luglio — dicembre 1999 Coefficiente di attribuzione
13	09.4101	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1626/1999 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1999**

che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel luglio 1999 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena e che abroga i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1311/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2508/97 riguardano, per taluni prodotti, quantitativi superiori a quelli

disponibili; che occorre pertanto fissare coefficienti di attribuzioni per taluni quantitativi richiesti per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate per il periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 31 dicembre 1999 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 sono accettate, per ogni mese d'origine e prodotto dei codici NC figuranti in allegato, per i quantitativi chiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 156 del 23.6.1999, pag. 16.

ALLEGATO

(in %)

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria		
Codice NC	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10	0406 90 29	0406
Coefficiente d'attribuzione	0,0056	0,0061	0,0519	0,0055	0,0056	0,0101	0,0056	0,0058	0,0118	0,0067	—	0,0204

Paese	Repubblica estone			Repubblica di Lettonia				Repubblica di Lituania			
Codice NC	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19	0406	0402 10 19 0402 21 19	0405 10	0406	ex 0402 29	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19	0406	0402 99 11
Coefficiente di attribuzione	0,0058	0,0064	—	0,0059	0,0059	0,0201	—	0,0057	0,0059	0,0160	—

Paese	Romania	Bulgaria
Codice NC	0406	0406
Coefficiente di attribuzione	1,0000	1,0000

REGOLAMENTO (CE) N. 1627/1999 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1999
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

(1) considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1441/

1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1567/1999 ⁽⁶⁾;

(2) considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 77.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 24.7.1999, pag. 18.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 luglio 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	13,56	10,15
1701 11 90 ⁽¹⁾	13,56	16,51
1701 12 10 ⁽¹⁾	13,56	9,92
1701 12 90 ⁽¹⁾	13,56	15,94
1701 91 00 ⁽²⁾	17,82	17,93
1701 99 10 ⁽²⁾	17,82	12,48
1701 99 90 ⁽²⁾	17,82	12,48
1702 90 99 ⁽³⁾	0,18	0,46

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

(1999/492/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

- (1) considerando che è stato negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda⁽¹⁾, al fine di tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica della Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round;
- (2) considerando che occorre approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2

dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Le modalità di applicazione della presente decisione sono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93⁽²⁾ secondo la procedura di cui all'articolo 16 di tale regolamento.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN

⁽¹⁾ GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 318 del 20.12.1993, p. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28).

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

A. Lettera della Comunità


Bruxelles, 15 luglio 1999

Signore,

mi prego di confermarLe l'accordo della Comunità europea sui «verbali concordati» allegati alla presente e riguardanti il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.

La prego di confermarmi se il governo della Repubblica d'Islanda è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea*B. Lettera dell'Islanda*

Bruxelles, 15 luglio 1999

Signore,


mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«mi prego di confermarLe l'accordo della Comunità europea sui «verbali concordati» allegati alla presente riguardanti il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.

La prego di confermarmi se il governo della Repubblica d'Islanda è d'accordo sul contenuto della presente lettera.»

Con la presente Le confermo l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera e sulla data proposta per l'entrata in vigore degli adeguamenti.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica d'Islanda

VERBALI CONCORDATI

I. INTRODUZIONE

- 1) Dopo varie riunioni tenutesi tra funzionari della Commissione della CE e dell'Islanda si è convenuto di presentare alle rispettive autorità, per approvazione, una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dall'Islanda ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel campo di applicazione del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972.

È previsto che questi adeguamenti entrino in vigore il 1° agosto 1999.

- 2) Entrambe le parti hanno convenuto che l'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round da parte di entrambi richiedeva un adeguamento dei dazi nei rapporti commerciali bilaterali tra l'Islanda e la Comunità. A questo fine, è stato deciso di applicare i dazi presentanti di seguito indicati.
- 3) Entrambe le parti hanno accettato di esaminare su base regolare il funzionamento di questo accordo e la possibilità di migliorarlo.

II. REGIME DI IMPORTAZIONE ISLANDESE

I dazi (ISK/kg) applicabili alle materie prime agricole interessate dal protocollo n. 2 dell'accordo sono i seguenti:

Codice	Designazione delle merci	Dazio applicato (in ISK/kg)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao	
0403-1011	Iogurt addizionato di cacao	61
0403-1012	Iogurt addizionato di frutta o noci	61
0403-1021	Iogurt da bere addizionato di cacao	52
0403-1022	Iogurt da bere addizionato di frutta o noci	52
0403-9011	Altri addizionati di cacao	53
0403-9012	Altri addizionati di frutta o noci	53
0403-9021	Altre bevande addizionate di cacao	53
0403-9022	Altre bevande addizionate di frutta o noci	53
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: – Margarina, esclusa la margarina liquida	
1517-1001	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 %, ma inferiore o uguale a 15 %	90
1517-9002	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 %, ma inferiore o uguale a 15 %	90
1806-2003	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o latte scremato in polvere inferiore a 90 %, ma superiore a 30 %, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ma non mischiato ad altre sostanze	111
1806-2004	Avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o latte scremato in polvere inferiore a 30 %	40
1806-2005	Altri aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o latte scremato in polvere inferiore a 30 %	111
1806-2006	Altri aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o latte scremato in polvere inferiore a 30 %	40

Codice	Designazione delle merci	Dazio applicato (in ISK/kg)
1806-3101	Cioccolata ripiena in tavolette o barre	52
1806-3109	Altri ripieni in tavolette o barre	52
1806-3202	Cioccolata contenente pasta di cacao, zucchero, burro di cacao e latte in polvere, in tavolette o barre	48
1806-3203	Surrogato di cioccolato in tavolette o barre	40
1806-3209	Altri non ripieni in tavolette, barre o bastoncini	21
1806-9011	Preparazioni per bevande principalmente a base dei prodotti alle voci 0401-0404 aventi tenore, in peso, di cacao in polvere uguale o superiore a 10 %, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore	22
1806-9022	Cibo preparato specificamente per usi dietetici	18
1806-9023	Uova di Pasqua	49
1806-9024	Sciroppi e creme per guarnire gelati	40
1806-9025	Prodotti rivestiti o ricoperti, come uvette, noci, cereali «soffiati», liquerizia, caramelle e gelatine	54
1806-9026	Crema al cioccolato	49
1806-9027	Cereali per la prima colazione	—
1806-9028	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o latte scremato in polvere inferiore a 90 %, ma pari almeno 30 %, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ma non mischiato ad altre sostanze	120
1806-9029	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o latte scremato in polvere inferiore a 30 %, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ma non mischiato ad altre sostanze	44
1806-9039	Altri	48
1901	Estratti di malto; preparazione alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 50 % in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 10 % in peso, non nominate né comprese altrove:	
1901-2012	--- Per la preparazione di pane con spezie (panpepato) e simili della voce 1905.2000	25
1901-2013	--- Per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti della voce 1905.3011 e 1905.3025 e simili	17
1901-2014	--- Per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3021	30
1901-2015	--- Per la preparazione di cialde e cialdine della voce 1905.3030	10
1901-2016	--- Per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000	15
1901-2017	--- Per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno al burro o prodotti lattiero-caseari	40
1901-2018	--- Per la preparazione di pane della voce 1905.9019	5
1901-2019	--- Per la preparazione di biscotti della voce 1905.9020	5
1901-2022	--- Per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9040	34
1901-2023	--- Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9051	99
1901-2024	--- Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059	54
1901-2029	--- Per la preparazione di prodotti della voce 1905.9090	44

Codice	Designazione delle merci	Dazio applicato (in ISK/kg)
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus anche preparato	
1902-1100	-- Contenenti uova	8
1902-2022	--- Pasta farcita contenente da 3 % a 20 % in peso di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue oppure di una combinazione di tali prodotti	42
1902-2031	--- Pasta farcita contenente più di 3 % in peso di formaggio	36
1902-2042	--- Pasta farcita di carne e formaggio, contenente più di 3 %, ma meno di 20 % in peso di carne e formaggio	42
1902-3021	--- Altri tipi di pasta contenente più di 3 %, ma non più di 20 % in peso di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue oppure di una combinazione di tali prodotti	42
1902-3031	--- Altri tipi di pasta contenente più di 3 % in peso di formaggio	36
1902-3041	--- Contenente più di 3 %, ma meno di 20 % in peso di carne e formaggio	42
1902-4021	--- Cuscus contenente da 3 % a 20 % in peso di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue oppure di una combinazione di tali prodotti	42
1904-9001	-- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura aventi tenore, in peso, di carne superiore a 3 %, ma inferiore a 20 %	42
1905-3011	--- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao	17
1905-3019	--- Altri rivesti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao	16

1905-3021	---- Biscotti allo zenzero	32
1905-3029	---- Altri biscotti	19
1905-3030	--- Altri	11
1905-4000	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:	16
	- Altri:	

1905-9011	--- Pane con ripieno al burro o altri prodotti lattiero-caseari (per esempio burro all'aglio)	40
1905-9019	--- Altri	5
1905-9020	-- Biscotti secchi	5
1905-9040	-- Prodotti di pasticceria	36
	--: ... (pizza)	
1905-9051	--- Pasticci, inclusa pizza, contenenti carne	99
1905-9059	--- Altri	54
1905-9060	-- Spuntini, come flakes, salatini e prodotti simili	—
1905-9090	---- Altri	46

Codice	Designazione delle merci	Dazio applicato (in ISK/kg)
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	
2104-1001	-- Preparazione per zuppe vegetali con ingredienti base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto	3
2104-1003	-- Zuppe di pesce di scatola	28
2104-1011	-- Altre zuppe aventi tenore, in peso, di carne superiore a 20 %	80
2104-1012	-- Altre zuppe aventi tenore, in peso, di carne superiore a 3 %, ma inferiore a 20 %	45
2104-1019	--- Altre zuppe	21
	-- Altri:	
2104-1021	--- Altri aventi tenore, in peso, di carne superiore a 20 %	80
2104-1022	--- Altri aventi tenore, in peso, di carne superiore a 3 %, ma inferiore a 20 %	45
2104-1029	--- Altri	21
2106-9041	--- Farine per fare dessert in confezioni da 5 kg o meno	68
2106-9049	--- Altri tipi di farine per dessert	68
2106-9064	-- Aventi tenore, in peso, di carne superiore a 3 %, ma inferiore a 20 %	42
2202-9001	-- Altri prodotti lattiero-caseari con altri ingredienti, a condizione che i prodotti lattiero-caseari abbiano tenore, in peso, pari o superiore a 75 % escluse le confezioni	42

III. REGIME DI IMPORTAZIONE COMUNITARIO

- 1) I seguenti importi di base verranno usati per calcolare gli elementi agricoli e i dazi addizionali:
 - Cereali (frumento tenero, frumento duro, segala, orzo e granturco): 7,817 EUR/100 kg
 - Riso semigreggio a chicchi lunghi: 28,910 EUR/100 kg
 - Latte intero in polvere: 142,660 EUR/100 kg
 - Latte scremato in polvere: 118,800 EUR/100 kg
 - Burro: 207,333 EUR/100 kg
 - Zucchero: 43,675 EUR/100 kg
- 2) Gli importi di base di cui al paragrafo 1 non possono superare quelli applicati a paesi terzi.
- 3) Quote annuali di 300, 400 e 500 tonnellate saranno aperte dalla Comunità rispettivamente per il 1999, 2000 e 2001 e gli anni successivi, per l'importazione di:
 - Prodotti a base di zuccheri (compreso il cioccolato bianco) non contenenti cacao di cui al codice NC 1704 90 e
 - Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32, 1806 90 e 1905 30.

I dazi applicabili a questa quota saranno i dazi erga omnes ridotti del 50 % per un massimo di 35,15 EUR/100 kg.

IV. BEVANDE ALCOLICHE

Entrambe le parti sono d'accordo nell'applicare un regime di esenzione doganale alle merci di cui ai codici NC 2208 50, 2208 60, 2208 90 a partire dall'entrata in vigore del presente accordo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 1999
sulla composizione della Commissione

(1999/493/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 215,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 12,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 128,

considerando quanto segue:

- (1) con lettera del 16 marzo 1999, il sig. Jacques Santer, presidente della Commissione delle Comunità europee, ha informato il sig. Gerhard Schröder, presidente della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, della decisione dei membri della Commissione di dimettersi collettivamente e di rimettere il loro mandato nelle mani dei governi degli Stati membri;
- (2) nella lettera di dimissioni, il presidente e i membri della Commissione hanno dichiarato, a norma dell'articolo 215, quarto comma del trattato che istituisce la Comunità europea (CE) e degli articoli corrispondenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEa) che continueranno a svolgere le loro funzioni fino a che non si provveda alla loro sostituzione secondo le procedure previste dai trattati;
- (3) con dichiarazione del 22 marzo 1999, il Consiglio, pur ritenendo necessario nominare una nuova Commissione il più rapidamente possibile e nel rispetto delle procedure previste dal trattato di Amsterdam, ha chiesto che la Commissione continui sino ad allora ad assolvere le sue funzioni in base ai trattati;
- (4) con lettera del 29 giugno 1999, il sig. Martin Bangemann, membro della Commissione, ha informato il sig. Gerhard Schröder, presidente della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, della sua intenzione di non assolvere più le proprie funzioni in seno alla Commissione e di esercitare un'attività professionale in un'impresa;
- (5) con lettera in data 6 luglio 1999, il sig. Jacques Santer, presidente della Commissione, e la sig.ra Emma Bonino, membro della Commissione, hanno informato il sig. Paavo Lipponen, presidente della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, della loro elezione quali membri del Parlamento europeo; tenuto conto dell'incompatibilità della qualità di membro del

Parlamento europeo e di membro della Commissione, il sig. Santer e la sig.ra Bonino hanno l'intenzione di optare a favore del loro mandato parlamentare e auspicano che la procedura di cui all'articolo 215 del trattato CE sia conclusa entro il 19 luglio 1999, vigilia della riunione costitutiva del Parlamento europeo;

- (6) a norma dell'articolo 215, terzo comma del trattato CE e degli articoli corrispondenti dei trattati CECA e CEEa, in caso di dimissioni il presidente della Commissione è sostituito per la restante durata del suo mandato e la procedura applicabile per la sua sostituzione è quella prevista all'articolo 214, paragrafo 2 del trattato CE; a norma dell'articolo 215, quarto comma, salvo in caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione; a norma del secondo comma del medesimo articolo, il Consiglio, deliberando all'unanimità può decidere che non vi è motivo di procedere alla sostituzione di un commissario che cessi dalle sue funzioni;
- (7) in seguito alle dimissioni summenzionate in data 16 marzo 1999, è stata immediatamente avviata la procedura di cui all'articolo 214, paragrafo 2 del trattato CE per la nomina del presidente e dei membri della futura Commissione; i capi di Stato e di governo degli Stati membri, riuniti a Berlino il 24 e 25 marzo 1999, hanno designato di comune accordo il sig. Romano Prodi quale persona che intendono nominare presidente della Commissione, la procedura di nomina del presidente e dei membri della Commissione che sostituiranno il presidente e i membri attualmente dimissionari è in corso e deve essere conclusa entro il mese di settembre 1999;
- (8) in tali circostanze e tenuto conto di quanto sopra, occorre, da una parte, prendere atto delle richieste del sig. Santer, del sig. Bangemann e della sig.ra Bonino di non continuare a svolgere le loro funzioni presso la Commissione e, dall'altra, decidere che non occorre procedere alla loro sostituzione in attesa della nomina della nuova Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

Si prende atto delle richieste del sig. Jacques Santer, del sig. Martin Bangemann e della sig.ra Emma Bonino di essere sollevati dal loro incarico presso la Commissione delle Comunità europee. Non occorre procedere alla loro sostituzione.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno della sua adozione per quanto riguarda il sig. Martin Bangemann e il 19 luglio 1999 per quanto riguarda il sig. Santer e la sig.ra Bonino.

Essa sarà comunicata al sig. Santer, al sig. Bangemann e alla sig.ra Bonino, nonché ai governi degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

S. NIINISTÖ

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 1999
su un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia relativamente al caso Bangemann

(1999/494/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 126,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea, dell'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dell'articolo 126, paragrafo 2, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEa), fin dal loro insediamento i membri della Commissione assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi;
- (2) con lettera del 29 giugno 1999 il sig. Martin Bangemann, membro della Commissione delle Comunità europee, ha informato il sig. Gerhard Schröder, presidente della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, della sua intenzione di esercitare un'attività professionale presso la società Telefónica;
- (3) il sig. Martin Bangemann è il membro della Commissione incaricato, sin dal 1992, del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni; ne

consegue che il dovere di delicatezza derivante dalla sua carica avrebbe dovuto indurre il signor M. Bangemann a rifiutare le funzioni che ha accettato di esercitare presso la società Telefónica;

- (4) alla luce di quanto precede, occorre che il Consiglio adisca la Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, terzo comma, ultima frase del trattato che istituisce la Comunità europea e delle disposizioni corrispondenti dei trattati CECA e CEEa,

DECIDE:

Articolo 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è adita affinché si pronunci sul caso del signor M. Bangemann a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, terzo comma, ultima frase del trattato che istituisce la Comunità europea e delle disposizioni corrispondenti dei trattati CECA e CEEa.

Articolo 2

La presente decisione è comunicata al sig. Martin Bangemann, al presidente della Commissione delle Comunità europee, nonché ai governi degli Stati membri dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 9 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

S. NIINISTÖ

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1999

che modifica la decisione 94/577/CE che stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino da paesi terzi

[notificata con il numero C(1999) 1775]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/495/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/60/CEE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 10 e 11,

- (1) considerando che la decisione 94/577/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino da paesi terzi;
- (2) considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE, a decorrere dal 1° gennaio 1999 sono vietati gli scambi di sperma di tori che sono risultati positivi alla sieroneutralizzazione o al test Elisa per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente alla presente direttiva;
- (3) considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 88/407/CEE, le disposizioni per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, stabilite all'articolo 4 della suddetta direttiva, si applicano per analogia alle importazioni;
- (4) considerando che è opportuno modificare i certificati di cui alle parti 1 degli allegati A, B, C e D della decisione

94/577/CE per chiarire le condizioni che si applicano alle importazioni;

- (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Agli allegati A, B, C e D della decisione 94/577/CE, la parte 1, punto 13 d) ii), è modificata come segue:

- 1) alla fine del terzo trattino è soppresso il termine «oppure»;
- 2) è soppresso il quarto trattino.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 186 del 28.7.1993, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 221 del 26.8.1994, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1999

che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Germania, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale*[notificata con il numero C(1999) 1975]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(1999/496/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

- (1) considerando che gli Stati membri possono ottenere, per il loro territorio o parti di esso, la qualifica di zona riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci;
- (2) considerando che a tale scopo la Germania, con lettere del 18 settembre 1995 e del 17 settembre 1996, ha trasmesso alla Commissione la documentazione concernente la concessione della qualifica di zone riconosciute, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), per alcune parti di bacini idrografici situati nel Baden Württemberg nonché le disposizioni nazionali a garanzia del rispetto delle norme sul mantenimento del riconoscimento;
- (3) considerando che dall'esame delle suddette informazioni risulta possibile concedere alle suddette zone la qualifica di zone continentali riconosciute relativamente alla

necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS);

- (4) considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le zone elencate nell'allegato sono qualificate come zone continentali riconosciute per quanto concerne la IHN e la VHS.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Le parti dei seguenti bacini idrografici del Baden Württemberg:

- 1) l'Isenburger Tal, dalla sorgente sino allo scarico delle acque dell'azienda «Falkenstein»,
- 2) l'Eyach e i suoi affluenti, dalle sorgenti sino al primo sbarramento a valle in prossimità della città di Haigerloch.

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1999

su una regolamentazione tecnica comune relativa alle apparecchiature terminali DECT (sistema digitale potenziato di telecomunicazioni senza filo) che operano in modalità duale DECT/GSM*[notificata con il numero C(1999) 2026]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(1999/497/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

- (1) considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature terminali di telecomunicazione per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino;
- (2) considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;
- (3) considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione;
- (4) considerando che la proposta è stata presentata al comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE) ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2;
- (5) considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature DECT utilizzate per accedere alle reti GSM.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere da c) a g), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1 oppure, in alternativa, soddisfano le regolamentazioni tecniche comuni pertinenti definite dalle decisioni 97/523/CE ⁽²⁾, 97/524/CE ⁽³⁾, 97/525/CE ⁽⁴⁾, 98/574/CE ⁽⁵⁾, 98/542/CE ⁽⁶⁾, 98/575/CE ⁽⁷⁾, 98/543/CE ⁽⁸⁾ o 1999/310/CE ⁽⁹⁾ della Commissione. Inoltre soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE ⁽¹⁰⁾ e 89/336/CEE ⁽¹¹⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Dall'entrata in vigore della presente decisione, gli organismi notificati designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o garantiscono l'impiego della norma armonizzata di cui all'allegato I oppure, in alternativa, delle norme armonizzate di cui agli allegati delle decisioni 97/523/CE, 97/524/CE, 97/525/CE, 98/574/CE, 98/542/CE, 98/575/CE, 98/543/CE o 1999/310/CE.

⁽²⁾ GU L 215 del 7.8.1997, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 215 del 7.8.1997, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 215 del 7.8.1997, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU L 278 del 15.10.1998, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 254 del 16.9.1998, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU L 278 del 15.10.1998, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU L 254 del 16.9.1998, pag. 32.

⁽⁹⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 57.

⁽¹⁰⁾ GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29.

⁽¹¹⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Global System for Mobile communications (GSM); Attachment requirements for DECT/GSM dual-mode terminal equipment

[DECT (sistema digitale potenziato di telecomunicazioni senza filo); sistema globale di comunicazioni mobili (GSM); requisiti di connessione delle apparecchiature terminali che operano in modalità duale DECT/GSM]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

EN 301 439 V1.1.1 — gennaio 1999

(esclusa la premessa)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 98/34/CE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

650, route des Lucioles

F-06291 Sophia Antipolis Cedex

o

Commissione europea

DGXIII/A.2 (BU 31, 1/7)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1999

su una regolamentazione tecnica comune relativa alle apparecchiature DECT (sistema digitale potenziato di telecomunicazioni senza filo) utilizzate per accedere alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) (2ª edizione)

[notificata con il numero C(1999) 2027]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/498/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

- (1) considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature terminali di telecomunicazione per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino;
- (2) considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;
- (3) considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione;
- (4) considerando che la proposta è stata presentata al comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE) ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2;
- (5) considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di

⁽¹⁾ GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1.

telecomunicazione e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istruisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature DECT utilizzate per accedere alla rete ISDN.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere da c) a g), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1 oppure, in alternativa, soddisfano le regolamentazioni tecniche comuni definite dalle decisioni 98/515/CE ⁽²⁾ e 97/523/CE ⁽³⁾ o 1999/19/CE ⁽⁴⁾. Inoltre soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE ⁽⁵⁾ e 89/336/CEE ⁽⁶⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Dall'entrata in vigore della presente decisione, gli organismi notificati designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o garantiscono l'impiego della norma armonizzata di cui all'allegato oppure, in alternativa, delle norme armonizzate di cui agli allegati delle decisioni 98/515/CE, 97/523/CE o 1999/310/CE.

⁽²⁾ GU L 232 del 19.8.1998, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 215 del 7.8.1997, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 57.

⁽⁵⁾ GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Integrated Services Digital Network (ISDN); Attachment requirements for terminal equipment for DECT/ISDN interworking profile applications

[DECT (sistema digitale potenziato di telecomunicazioni senza filo); rete digitale di servizi integrati (ISDN); requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per le applicazioni di interfunkionamento DECT/ISDN]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

EN 301 440 V1.2.2 — gennaio 1999

(esclusa la premessa)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 98/34/CE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

650, route des Lucioles

F-06291 Sophia Antipolis Cedex

o

Commissione europea

DGXIII/A.2 (BU 31, 1/7)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).
